



Havas Milan s.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIALE

Reati Rilevanti e Protocolli di Prevenzione

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2017 – Rev. 0

Sommario

Introduzione	4
I - Reati contro la pubblica amministrazione.....	5
II - Reati societari	22
III - Delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	34
IV - Delitti di criminalità organizzata.....	41
V - Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	47
VI. - Delitti contro l'industria e il commercio <i>25-bis.1</i>.....	52
VII - Reati in materia di sicurezza sul lavoro.....	55
VIII - Delitti contro il patrimonio mediante frode.....	64
IX - Delitti contro la personalità dello Stato	69
X - Delitti contro la personalita' individuale.....	71
XI - Reati di abuso di mercato	74
XII - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale	76
XIII - Reati in violazione del diritto d'autore.....	77
XIV- Reati contro l'amministrazione della giustizia	83

Introduzione

Nella presente parte speciale vengono individuati e descritti tutti i Reati rilevanti ai sensi del Decreto e sono richiamate le attività tipiche dei processi organizzativi di Havas Milan s.r.l. che possono essere potenzialmente a rischio di coinvolgimento in fattispecie illecite, nonché i Protocolli adottati dalla Società ai fini della prevenzione dei Reati.

Per disporre di un quadro completo e chiaro della disciplina penalistica cui il Decreto si riferisce quando prevede la responsabilità amministrativa dell'ente dipendente dal Reato, è utile riportare il contenuto delle singole norme rilevanti.

Per ciascuna di esse, o per gruppi omogenei, sono richiamate le Aree a Rischio eventualmente esistenti rispetto all'attività aziendale e le macroattività tipiche dei processi organizzativi oggetto di disciplina nel Sistema delle Procedure e nel Modello, onde fornire un diretto ed immediato collegamento tra i singoli Reati dai quali può discendere la responsabilità della Società ed i settori aziendali sensibili, nel cui ambito possono verificarsi comportamenti illeciti che il sistema di controllo mira a prevenire.

Il sistema di Protocolli adottati con il Modello che si descrive ha anche il fine di favorire - attraverso una diffusa azione di informazione e formazione aziendale - la conoscenza dei rischi in rapporto al ruolo rivestito dal singolo Destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale e di comprendere la *ratio* delle specifiche prescrizioni dettate nel Modello.

I - Reati contro la pubblica amministrazione.

In questa parte speciale sono esaminati rischi e Protocolli di prevenzione dei Reati contemplati dai seguenti articoli del Decreto:

- Articoli 24 *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”*
- Articolo 25 *“Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”*

Gli articoli 24 e 25 sono presenti nel Decreto dall’atto della sua emissione.

Si precisa, inoltre, che l’art. 25 ha subito modifiche in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*. Tale legge ha introdotto modifiche ad alcune fattispecie di Reato rilevanti ed introdotto nuovi Reati dai quali può sorgere una responsabilità amministrativa della Società.

E’ ritenuto opportuno trattare nella stessa Parte Speciale gli artt. 24 e 25 in quanto tutti i Reati presupposto richiamati dai suddetti articoli costituiscono Reati contro la Pubblica Amministrazione e presentano Aree di Rischio e Protocolli di prevenzione parzialmente comuni.

Allo scopo di ben inquadrare le Aree di Rischio, preliminarmente all’analisi dei singoli Reati, viene di seguito riportata una definizione di Pubblica Amministrazione e dei soggetti che, rappresentandola, possono costituire gli interlocutori qualificati della Società nella integrazione di fattispecie di Reato (il Pubblico Ufficiale e l’Incaricato di Pubblico Servizio).

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai Reati in esso previsti, *“tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”*.

Agli effetti della legge penale, è così comunemente considerato come *“ente della Pubblica Amministrazione”* qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Oggetto della tutela penale nei Reati esaminati in questa Parte Speciale è il regolare funzionamento e il prestigio degli enti della Pubblica Amministrazione e, in via generale, il buon andamento della Pubblica Amministrazione garantito dall’art 97 della Costituzione nonché, per alcuni Reati, il patrimonio pubblico.

Quanto alle persone fisiche che agiscono nell’ambito degli Enti della Pubblica Amministrazione si definiscono qui i soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal Decreto.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei *“Pubblici Ufficiali”* e degli *“Incaricati di Pubblico Servizio”*.

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, c.p., è considerato Pubblico Ufficiale *“agli effetti della legge penale”* chi esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*. Per pubblica funzione deve intendersi *“la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

In sostanza la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

Diversamente, la definizione di *“soggetto incaricato di un pubblico servizio”* si rinvia all’art. 358 c.p., il quale recita che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non sia, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Codice penale

Art. 316-bis. *Malversazione a danno dello Stato.* Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter. *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.* - Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 540-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640. *Truffa.* - Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante

Art. 640-bis. *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.* - La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter. *Frode informatica.* - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante

I.1.a. - Esame delle fattispecie rilevanti ex artt. 316-bis, 316-ter, 640-bis Codice Penale (Reati in tema di erogazioni pubbliche)

Le fattispecie previste mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici sia nel momento dell'erogazione, sia nel successivo momento dell'utilizzazione del finanziamento.

Ed infatti nel caso dell'art. 316-bis (*malversazione a danno dello Stato*) c.p. il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Quanto, invece, all'art. 316-ter c.p. (*Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea*), tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

In questo caso, quindi, contrariamente a quanto visto in merito all'art 316-bis c.p., a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni pubbliche, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata ai danni dello Stato di cui all'art. 640-bis, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale truffa.

1.2.a. - Aree sensibili e principi di attuazione del Modello

I rischi connessi alla realizzazione di tali tipologie di reato per la Havas Milan sono attualmente molto ridotti posto che la Società non svolge attività relative alla attuazione o realizzazione di opere o servizi finanziati da risorse pubbliche, né è diretta beneficiaria di erogazioni pubbliche.

In considerazione di quanto sopra non sono attualmente previsti controlli specifici su attività o processi esistenti mirati a prevenire i reati in questione.

Tuttavia, ogni cambiamento o nuova iniziativa nel settore dei finanziamenti pubblici dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza che dovrà valutare la necessità di aggiornare il Modello di conseguenza.

In particolare, il CFO dovrà informare l'Organismo di Vigilanza nel caso la Società richieda finanziamenti pubblici ovvero in caso di fruizione di agevolazioni su accesso a finanziamenti o su assunzione di personale.

1.2.b. - Esame delle fattispecie rilevanti ex art. 640, comma 2, n. 1 codice penale (Truffa aggravata ai danni dello Stato)

Il fatto di reato si caratterizza per la modificazione della realtà in merito a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, diventa essenziale ad una disposizione patrimoniale da parte di un ente della Pubblica Amministrazione.

Di fatto, la fattispecie mira a tutelare sia l'integrità del patrimonio statale, sia la libertà della Pubblica Amministrazione di prestare il proprio consenso in negozi giuridici a contenuto patrimoniale.

1.2.b. - Aree sensibili e principi di attuazione del Modello

L'individuazione delle potenziali situazioni di rischio di compimento di questo reato passa attraverso l'esame, da un lato, delle circostanze per le quali la Società viene in contatto con la Pubblica Amministrazione e, dall'altro, della fenomenologia del reato che richiede l'attuazione di artifici e raggiri per ottenere un ingiusto profitto.

In questa ottica, devono considerarsi in primo luogo potenzialmente a rischio tutte le aree e i processi aziendali dell'attività caratteristica della Società che comportano un rapporto in via diretta con una pubblica funzione o un pubblico servizio e, inoltre, quelle attività che comportano con tali soggetti un rapporto indiretto, mediato da un terzo (un consulente, un fornitore di servizi, un partner in un Raggruppamento temporaneo di imprese). In tale ultimo caso, il coinvolgimento della Società in fattispecie di reato potrebbe avvenire anche sul piano del concorso.

Entro questo ambito devono considerarsi a rischio le attività di:

- Partecipazione a qualsiasi procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 ("Codice degli Appalti"), singolarmente o in associazione temporanea di imprese;

- Gestione dei rapporti con gli enti della Pubblica Amministrazione in ogni fase della procedura ad evidenza pubblica, sia precedente che successiva alla eventuale stipula del contratto, così come nella gestione di eventuali contenziosi giudiziali o stragiudiziali in qualsiasi modo relazionati con la stessa o con l'esecuzione dell'eventuale contratto;
- Richiesta di finanziamenti pubblici e concreto impiego degli stessi;
- Gestione dei concorsi a premio;
- Richiesta di provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, licenze, concessioni).

Inoltre, devono considerarsi a rischio anche tutti quei rapporti con la Pubblica Amministrazione relativi ad attività di accertamento e controllo che questa realizza nell'ambito delle materie di sua competenza (sicurezza, ambiente, lavoro, previdenza, fisco, etc.) nei confronti di tutte le Società operanti sul territorio nazionale.

Sotto questo aspetto, aree potenzialmente a rischio possono individuarsi, in generale, nella gestione del processo amministrativo con riferimento all'invio di dichiarazioni e alla liquidazione di imposte o tasse, nel processo di gestione delle risorse umane con riferimento all'eventuale accesso e fruizione di agevolazioni contributive, previdenziali o assistenziali, nella gestione dei controlli delle autorità ispettive e di vigilanza come le ASL sulla sicurezza ed igiene sul lavoro, la Guardia di Finanza, etc...

Sotto altro profilo devono poi essere considerati a rischio quei processi aziendali che non implicano un rapporto (diretto o indiretto) con la Pubblica Amministrazione, ma costituiscono attività potenzialmente strumentali alla commissione dei Reati della presente sezione in quanto idonee ad attribuire indebiti vantaggi o utilità a soggetti della Pubblica Amministrazione o a rendere accessibile la provvista per conferire tali vantaggi:

- gestione delle risorse umane (selezione, assunzione e gestione del personale);
- gestione processo di approvvigionamento di beni e servizi (selezione fornitori, assegnazione incarichi di consulenza e di prestazioni professionali);
- gestione delle risorse finanziarie (fatturazione passiva, pagamenti, recupero crediti, rimborsi);
- erogazione a chiunque di contributi, liberalità o omaggi;
- organizzazione e partecipazione a eventi;
- relazione di qualsiasi genere tra i Dipendenti della società e/o i suoi amministratori e/o suoi consulenti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Per i "**Principi di attuazione del Modello**" e la definizione di "**Aree a rischio e Protocolli adottati**", si rinvia alle osservazioni di cui alla sezione *sub art. 25 (Concussione, induzione indebita e corruzione)*.

I.1.c. - Esame delle fattispecie rilevanti ex art. 640-ter, co 2, nr. 1 (Frode informatica ai danni dello Stato)

Il reato tutela contestualmente il patrimonio dello Stato, il regolare funzionamento dei sistemi telematici e informatici e l'interesse alla riservatezza che deve riguardare tali strumenti.

Il reato in oggetto può essere integrato attraverso la creazione di anomalie nel funzionamento dei sistemi informatici o telematici ovvero tramite interventi non legittimi attuati in qualsiasi maniera sui programmi, riferimenti, dati, notizie, collegamenti di vario genere tipici dei sistemi in esame.

I.2.c - Aree sensibili e principi di attuazione del Modello

Potenzialmente tale reato può realizzarsi in quelle aree operative in cui vengono inviati dati in via telematica o in relazione all'inserimento di dati o informazioni in registri della Pubblica Amministrazione gestiti, tenuti o comunque accessibili telematicamente.

Il rischio connesso alla commissione di tale reato per Havas Milan è contenuto, ma può di fatto realizzarsi in diversi ambiti nei quali vengono gestiti o trasmessi in via telematica dati della Società ovvero utilizzati software della Pubblica Amministrazione:

- invio di dichiarazioni e alla liquidazione di imposte o tasse;
- registrazione, alimentazione e consultazione di registri informatici di Enti della Pubblica Amministrazione

Per i ***Principi di attuazione del Modello*** e la definizione di ***Aree a rischio e Protocolli adottati***, si rinvia alle osservazioni di cui al paragrafo sub art. 25 (Concussione, induzione indebita e corruzione).

Art. 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Codice penale

Art. 317. Concussione. - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318. Corruzione per un atto d'ufficio. - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. - Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis. Circostanze aggravanti. - La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari. - Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. - Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321. Pene per il corruttore. - Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità

Art. 322. Istigazione alla corruzione. - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o daziane di denaro od altra utilità per per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o daziane di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. - Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità

europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

I.1.d. - Esame delle fattispecie rilevanti (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)

Il Reato di concussione (art. 317 c.p.) si realizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Il reato introdotto con l'art. 319-quater punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. In questo caso viene punito anche il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

Le ipotesi di responsabilità dell'ente per concussione sono molto più rare. Ed infatti il comportamento concussivo rilevante ai sensi del Decreto deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore.

L'elemento oggettivo del reato è costituito da tre componenti: l'abuso di funzioni da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, l'illiceità della pretesa, l'esercizio della pressione psichica sul privato. In pratica, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio strumentalizza la propria qualifica soggettiva o la propria funzione al fine di indurre taluno ad una indebita dazione.

Il Reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) si realizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (come richiamato ai sensi dell'art. 320 c.p.) riceve, per sé o per un terzo, denaro o altri vantaggi non dovuti o ne accetta la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

L'art. 319 poi prevede il diverso reato di corruzione del pubblico ufficiale che riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa:

- per compiere o aver compiuto un atto del suo ufficio;
- per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per averlo ommesso o ritardato;
- per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Ai fini dell'applicazione del Decreto appare opportuno rilevare che ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene stabilite per i reati di corruzione si applicano anche al soggetto che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Le norme sulla corruzione si riferiscono a pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi che nell'esercizio delle proprie funzioni percepiscano indebite retribuzioni ovvero accettino la promessa di riceverle.

In via generale i reati di corruzione si differenziano dalle fattispecie concussive, in quanto nel primo caso tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione e nella induzione indebita il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

È opportuno ricordare che, ai fini del Decreto, di tali Reati risponde la Società anche nel caso in cui essi siano realizzati da (e con) soggetti stranieri, i quali siano considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 322-bis c.p.

L'elemento tipico del reato è, dunque, rappresentato dalla illecita negoziazione di un atto amministrativo la cui formazione rientri nelle attribuzioni del pubblico ufficiale o degli altri soggetti qualificati.

L'interesse tutelato non è tanto quello dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, dato che l'atto da compiere potrebbe essere conforme ai criteri di legittimità amministrativa, quanto piuttosto quello della trasparenza e correttezza dell'operato della Pubblica Amministrazione.

Si tratta di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi pur sussistendo alcuni ambiti (attività, funzioni, processi) ove il rischio si può presentare in misura maggiore.

I.2.d. - Aree sensibili

Le potenziali situazioni di rischio di coinvolgimento della Società nei Reati di cui all'art. 25 del Decreto si presentano nei casi in cui la Società viene in contatto con soggetti qualificati della Pubblica Amministrazione.

Più ampiamente e comprensivamente, l'individuazione delle potenziali situazioni di rischio di compimento di questi Reati passa attraverso l'esame, da un lato, delle circostanze per le quali la Società viene in contatto con enti della Pubblica Amministrazione e, dall'altro, della fenomenologia dei Reati descritti.

Come già descritto nella precedente sezione in relazione al reato di Truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), in primo luogo devono considerarsi potenzialmente a rischio tutte le aree e i processi aziendali dell'attività caratteristica della Società che implicano un rapporto in via diretta con una pubblica funzione o un pubblico servizio e, inoltre, quelle attività che comportano con tali soggetti un rapporto indiretto, mediato da un terzo soggetto (un consulente, un fornitore di servizi, un partner in un raggruppamento temporaneo di imprese, etc.). In tale ultimo caso, il coinvolgimento della Società in fattispecie di Reato potrebbe avvenire anche sul piano del concorso.

Entro questo ambito devono considerarsi a rischio le attività di:

- Partecipazione a qualsiasi procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente in applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. 50 del 2016 ("Codice degli Appalti"), singolarmente o in associazione temporanea di imprese;
- Gestione dei rapporti con gli enti della Pubblica Amministrazione in ogni fase della procedura, sia precedente che successiva alla eventuale stipula del contratto, così come nella gestione di eventuali contenziosi giudiziali o stragiudiziali in qualsiasi modo relazionati con la stessa o con l'esecuzione dell'eventuale contratto;
- Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici;
- Gestione dei rapporti con Enti della Pubblica Amministrazione per la richiesta di provvedimenti (autorizzazioni, licenze, concessioni) per l'esercizio dell'attività aziendale;
- Gestione dei rapporti con autorità giudiziaria nella gestione del contenzioso;
- Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per l'invio di dichiarazioni e la liquidazione di imposte o tasse;
- Gestione dei rapporti con enti previdenziali ed assistenziali per l'eventuale accesso e fruizione di agevolazioni contributive o previdenziali o assistenziali, nonché nell'ambito della liquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Inoltre, devono considerarsi a rischio anche tutti quei rapporti con la Pubblica Amministrazione relativi ad attività di accertamento e controllo che questa realizza nell'ambito delle materie di sua competenza (sicurezza, ambiente, lavoro, previdenza, fisco, etc.) nei confronti di tutte le Società operanti sul territorio nazionale.

Sotto questo aspetto, aree potenzialmente a rischio possono individuarsi, in generale, nella gestione del processo amministrativo con riferimento all'invio di dichiarazioni e alla liquidazione di imposte o tasse, nel processo di gestione delle risorse umane con riferimento all'eventuale accesso e fruizione di agevolazioni contributive, previdenziali o assistenziali, nella gestione dei controlli delle autorità ispettive e di vigilanza come le ASL sulla sicurezza ed igiene sul lavoro, la Guardia di Finanza, etc...

Sotto altro profilo devono poi essere considerati a rischio quei processi aziendali che non implicano un rapporto (diretto o indiretto) con la Pubblica Amministrazione, ma costituiscono attività potenzialmente strumentali alla commissione dei Reati della presente sezione. Si tratta di attività che quando combinate con le attività direttamente sensibili sopra indicate supportano la realizzazione del reato costituendone, pertanto, la modalità di attuazione del Reato, come l'attribuire indebiti vantaggi o utilità a soggetti della Pubblica Amministrazione o l'accessibilità della provvista per conferire tali vantaggi. In questo contesto sono da considerare attività a rischio:

- gestione delle risorse umane (selezione, assunzione e gestione del personale);
- gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi (selezione fornitori, assegnazione incarichi di consulenza e di prestazioni professionali).

- gestione delle risorse finanziarie (fatturazione passiva, pagamenti, recupero crediti, rimborsi);
- erogazione a chiunque di contributi, liberalità o omaggi;
- organizzazione di eventi promozionali;
- relazione di qualsiasi genere tra i Dipendenti della società e/o i suoi amministratori e/o suoi consulenti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- gestione sistemi informatici.

1.3.d. - Principi di attuazione del Modello

I Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Conseguentemente è espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato previste dagli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto;
- violare le regole contenute nelle procedure, policy aziendali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

In particolare, ogni soggetto Destinatario del Modello dovrà (per quanto di sua competenza e per quanto applicabile) attenersi alle disposizioni di seguito riportate:

- è fatto divieto di effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- più in generale, a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a loro familiari non deve essere offerto o promesso, né direttamente né indirettamente, qualsiasi regalo, dono o gratuita prestazione che possa essere o comunque apparire connesso al rapporto di affari ovvero ad un procedimento amministrativo in atto con la Società o a qualsiasi istanza o provvedimento atteso dalla Società ovvero mirante ad influenzare la loro indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società stessa;
- a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a loro familiari è vietato accordare o promettere vantaggi od utilità di qualsiasi natura (incluse promesse di assunzione, offerta di contratti di consulenza o collaborazione, etc.) che possano determinare o lasciar supporre le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- è vietato effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore di consulenti o clienti o fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- è vietato accettare omaggi, regali o vantaggi e utilità di qualsiasi natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva regali, omaggi o vantaggi e utilità di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- è vietato alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- è vietato presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;

- è vietato destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Fermi gli obblighi e i divieti sopra esposti, sono adottati i Protocolli generali di comportamento di seguito riportati.

- A) Nella gestione dei processi sensibili relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, occorre di volta in volta:
- individuare mediante espressa delega il Dipendente o il consulente incaricato di rappresentare la Società di fronte alla Pubblica Amministrazione, qualora l'attività non sia svolta direttamente dal CEO o da un procuratore della Società nell'ambito della delega ad esso attribuita;
 - dare debita evidenza dell'attività di negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti o convenzioni con la Pubblica Amministrazione ovvero della richiesta di permessi e concessioni, mediante invio di informative e verbali di riunioni da trasmettere ai superiori gerarchici. Il CEO riferisce al Consiglio di Amministrazione in tutti i casi in cui gestisce l'attività nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti.
- B) Nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria:
- è vietato porre in essere atti di violenza, minaccia o altre forme analoghe di coartazione e intimidazione ovvero dare o promettere elargizioni in denaro o altre forme di utilità affinché una persona:
 - o non presti una fattiva collaborazione con l'autorità giudiziaria;
 - o non renda dichiarazioni trasparenti e veritiere o comunque non esprima liberamente la propria rappresentazione dei fatti.
- C) Nei rapporti con le autorità ispettive:
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative o ambientali devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati;
 - di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali dal Responsabile di Funzione delegato;
 - nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV dovrà esserne informato con nota scritta da parte del Responsabile di Funzione delegato.
- D) Nell'ambito delle richieste e gestione di finanziamenti pubblici:
- è vietato presentare dichiarazioni non veritiere, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 - è vietato destinare somme dei finanziamenti pubblici ricevuti a scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- E) Nell'ambito della erogazione di contributi, liberalità o omaggi, ferme restando le regole del Codice Etico e delle procedure adottate:
- è fatto divieto di distribuire o promettere omaggi e regali che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia ovvero rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
 - gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per la esiguità del loro valore e perché volti a promuovere l'immagine e il brand della Società;
 - le spese di cortesia in occasione di ricorrenze o comunque attinenti la sfera dell'immagine e della comunicazione devono essere sempre autorizzate dal CEO, che ne vaglia la rispondenza ai caratteri ed ai principi sopra esposti;
 - le liberalità di carattere benefico o culturale, ivi comprese le sponsorizzazioni, devono restare nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali e devono svolgersi nel rispetto delle politiche aziendali, sempre previa autorizzazione scritta del CEO;

- in tutti i casi, regali, omaggi, spese di cortesia, liberalità e sponsorizzazioni devono essere documentati e registrati nelle scritture contabili in modo adeguato per consentire ogni verifica al riguardo.

1.4.d. - Procedure e Protocolli Specifici

Di seguito sono esposti i Protocolli di prevenzione specifici e le procedure aziendali, adottati per prevenire i Reati di cui alla presente sezione.

- *Gestione dei rapporti con enti della Pubblica Amministrazione (protocollo generale), ivi incluso per richiesta di provvedimenti (autorizzazioni, licenze, concessioni) per l'esercizio dell'attività aziendale*

Nell'organizzazione della Società solo i soggetti muniti di apposita procura o delega sono autorizzati a definire rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione come previsto dal Sistema delle Deleghe. Il Sistema delle Deleghe è costituito da:

- Le Procure conferite dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato nell'ambito dei poteri ad esso assegnati;
- Organigramma / funzionigramma aziendale;

In particolare, sono definite le responsabilità di chi propone la richiesta di provvedimento o di comunicazione, chi predispose la documentazione, chi la riesamina, chi la sottoscrive, chi intrattiene il contatto con il funzionario pubblico, chi gestisce i rapporti successivamente al rilascio del provvedimento o dalla stipula della convenzione.

I Responsabili delle Funzioni aziendali coinvolti nello svolgimento dei Processi Sensibili di cui alla presente sezione devono:

- verificare la concreta ed efficace attuazione, nell'ambito delle funzioni di competenza, delle procedure aziendali, del Codice Etico e dei principi generali di cui al presente Modello;
- verificare la regolarità e la conformità alla legge e ai regolamenti vigenti delle richieste avanzate dalla Società nei confronti degli uffici competenti della Pubblica Amministrazione, ovvero delle richieste avanzate nei confronti della Società da esponenti della Pubblica Amministrazione;
- assicurare la correttezza e veridicità dei documenti e delle informazioni fornite dall'azienda alla Pubblica Amministrazione;
- documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla funzione aziendale preposta nel corso delle relazioni con la Pubblica Amministrazione;
- Archiviare anche in formato elettronico i documenti, comprese email di pianificazione degli incontri e la documentazione utilizzata in sede di incontro;
- comunicare all'Organismo di Vigilanza qualunque anomalia o criticità riscontrata nel corso dello svolgimento dell'attività.

1.1 Partecipazione a qualsiasi procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente in applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 ("Codice degli Appalti"), singolarmente o in associazione temporanea di imprese e gestione dei rapporti con gli enti della Pubblica Amministrazione in ogni sua fase

Oltre ai protocolli generali di comportamento di cui alla presente sezione e al Codice Etico aziendale, l'attività è disciplinata dalla procedura del Sistema di Gestione della Qualità SGQ *Partecipazione Gare*.

Le procedure organizzative e informatiche assicurano la separazione delle funzioni nella gestione del processo (nei limiti consentiti dalle dimensioni della Società), la condivisione ed approvazione della proposta di offerta da parte di più funzioni, la tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni, le modalità di archiviazione della documentazione.

Le procedure individuano anche i ruoli e responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nella attività di partecipazione a gare.

Il Manuale Organizzativo definisce, per funzione, le competenze e i riporti anche funzionali garantendo chiarezza nella definizione delle responsabilità.

In ogni caso, nella gestione della procedura di gara:

- Viene verificata la corretta applicazione della procedura di partecipazione alle gare (anche via RTI) sia con riferimento alla fase di assunzione della informazione di gara, sia alla valutazione del bando e alla predisposizione e invio della documentazione di gara all'ente.
- Viene verificata l'assenza di conflitti di interesse rispetto alla possibilità di partecipare alla gara;
- Vengono scelti e valutati con metodi trasparenti e documentati gli outsources, partner o collaboratori che possono partecipare alla gara o che richiedono la partecipazione della Società.

1.2 *Gestione dei rapporti con gli enti della Pubblica Amministrazione in caso di aggiudicazione della gara e nella gestione di eventuali contenziosi giudiziari o stragiudiziali sulle esecuzioni delle forniture*

I rapporti tra la Società e gli enti della Pubblica Amministrazione devono essere definiti sempre per iscritto in tutte le loro condizioni e termini.

Oltre ai protocolli generali di comportamento di cui alla presente sezione e al Codice Etico aziendale, l'attività è disciplinata dalla procedura del Sistema di Gestione della Qualità *Partecipazione Gare e Gestione Ordini Clienti* in quanto riferite al cliente pubblico nonché dalle procedure corporate "Cliente" (da G 3-1 a G 3-10) in quanto applicabili al cliente pubblico.

Nella gestione dei rapporti qui esaminati devono essere rispettati i seguenti protocolli:

- A cadenze periodiche il Responsabile Account informa General Manager, CEO e/o CFO anche all'interno di Management Meeting circa la dinamica del rapporto e l'eventuale insorgere di situazioni precontenziose;
- Eventuali contestazioni e contenziosi devono essere immediatamente comunicati CEO e portati a conoscenza dell'OdV; nell'ambito delle comunicazioni periodiche;
- Tutte le richieste di supporto legale inoltrate da soggetti aziendali devono essere comunicate anche all'OdV.

1.3 *Finanziamenti ed erogazioni pubbliche*

Tutte le richieste per accesso a finanziamenti o erogazioni pubbliche devono essere inoltrate dai Responsabili di Funzione interessati al CFO per una prima valutazione di opportunità.

In seguito a valutazione positiva il CFO istruisce la pratica e la condivide con il CEO per l'approvazione.

Il CFO dovrà informare l'Organismo di Vigilanza nel caso la Società richieda finanziamenti pubblici ovvero in caso di fruizione di agevolazioni su accesso a finanziamenti o su assunzione di personale.

1.4 *Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria*

Attraverso il Sistema delle Deleghe sono formalmente attribuiti i poteri e responsabilità ai soggetti che devono gestire i contenziosi giudiziari o stragiudiziali, sia in termini di individuazione della rappresentanza della Società, sia in termini di valutazione e collaborazione con i consulenti legali esterni.

Sono redatti report periodici interni condivisi con la casa madre e relativi alla situazione del contenzioso pendente.

1.5 *Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per l'invio di dichiarazioni e alla liquidazione di imposte o tasse*

E' adottato il protocollo generale di cui al punto 1.1.

1.6 *Gestione dei rapporti con enti previdenziali ed assistenziali per l'eventuale accesso e fruizione di agevolazioni contributive o previdenziali o assistenziali, nonché nell'ambito della liquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali*

E' adottato il protocollo generale di cui al punto 1.1.

1.7 *Gestione delle verifiche e ispezioni da parte di enti della Pubblica amministrazione*

Il Sistema delle Deleghe individua i soggetti abilitati a ricevere i pubblici ufficiali o incaricati del pubblico servizio e i relativi adempimenti informativi.

Nelle circostanze in cui il soggetto abilitato non sia espressamente individuato, il CEO attribuisce espressa delega ad un Responsabile di Funzione per presenziare alle eventuali verifiche e ispezioni.

Il responsabile abilitato o incaricato riporta gli esiti della ispezione al CEO/CFO.

Tutte le criticità sono discusse nell'ambito di Management Meeting e comunicate all'OdV.

1.8 *Gestione delle ispezioni tributarie*

Nel caso di accessi o ispezioni da parte dei competenti organi di controllo in materia fiscale e tributaria (es. Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate), CEO in caso non intervenga personalmente, in occasione del primo accesso, provvede a fornire apposita delega mediante la quale designa il CFO o i consulenti fiscali aziendali a seguire tutte le operazioni di verifica giornaliera.

La persona delegata è il principale interlocutore degli organi verificatori, ai quali fornisce la documentazione richiesta e tutte le informazioni e spiegazioni di cui gli stessi necessitano.

A conclusione di ogni giornata di verifica, gli organi verificatori redigeranno un verbale in cui riassumono l'attività svolta, la documentazione acquisita agli atti per l'espletamento dei controlli, gli eventuali rilievi riscontrati nel corso della verifica e le dichiarazioni della Società (qualora la stessa intenda formulare osservazioni o controdeduzioni all'attività svolta dai verificatori).

Il delegato o il CEO redigono report scritto circa lo svolgimento e gli esiti della verifica che viene poi condivisa internamente all'azienda anche all'interno di Management Meeting e con casa madre.

1.9 *Gestione dell'organizzazione di eventi*

L'attività di organizzazione da parte della Società degli eventi promozionali dell'agenzia viene gestita secondo il *Protocollo sulla gestione delle spese di rappresentanza* nel rispetto del principio di separazione delle funzioni.

Viene eseguita una programmazione annuale periodicamente revisionata delle iniziative promozionali e verificata la coerenza tra le iniziative proposte e gli obiettivi strategici aziendali.

L'attività è sempre documentata e la documentazione archiviata.

1.10 *Erogazione di contributi, donazioni o omaggi*

L'erogazione di contributi liberali, donazioni o omaggi sono gestite secondo quanto previsto nelle *Protocollo per l'erogazione di donazioni e omaggi e per i contratti di sponsorizzazione* e nel rispetto del principio di separazione delle funzioni in modo che vi sia sempre una separazione di ruoli tra la funzione richiedente, la funzione deliberante e la funzione che deve eseguire l'erogazione.

Tutte le decisioni inerenti alle erogazioni liberali e alle donazioni sono attentamente vagliate al fine di verificare la sussistenza delle finalità di pura liberalità di scopo culturale, scientifico o umanitario. Il personale della Società non può esprimere in alcun modo impegni o accordi anche verbali circa l'accoglimento o la disponibilità a richieste di donazioni o erogazioni liberali.

In ogni caso, le erogazioni non potranno essere effettuate a favore di una persona fisica o di una società commerciale, partiti politici e, nel caso di elargizioni ad associazioni, esse dovranno essere dotate di personalità giuridica, *onlus* o enti morali o fondazioni.

1.11 *Gestione delle risorse umane (selezione, assunzione e gestione del personale).*

Sono formalizzate procedure per l'assunzione di lavoratori, definendo le responsabilità e le modalità con cui sono gestite attività e per la gestione del personale:

- *Protocollo per la Gestione del personale*
- *Procedura SGQ Gestione Risorse umane*
- *Circolare interna su gestione del rimborso spese*
- *Politica per l'anticipo di denaro per viaggi*
- *Carte di credito aziendali*

In ogni caso, e a precisazione delle procedure descritte, per procedere all'inserimento di un nuovo lavoratore deve esserci una richiesta che sia coerente con una previsione di budget e, in ogni caso, l'approvazione del responsabile di area della casa madre all'interno del Gruppo Havas.

Il processo di selezione ed assunzione è gestito sotto la responsabilità dei soggetti espressamente indicati nelle procedure interne formalizzate e viene assicurato il rispetto del principio di separazione delle funzioni attraverso separazione tra chi effettua la richiesta, chi procede alla fase di valutazione e selezione e chi delibera l'assunzione.

Durante la procedura di selezione i candidati devono essere sottoposti a colloquio valutativo e le valutazioni dei candidati devono essere sempre formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione a cura del Responsabile HR.

Nella determinazione e nel riconoscimento della remunerazione, eventuali sistemi premianti devono rispondere sempre a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e le responsabilità affidate. Viene adottato il protocollo interno "*Protocollo sulla politica retributiva aziendale: bonus ed incentivi ai dipendenti*".

1.12 *Gestione di incarichi e consulenze esterne*

La scelta dei consulenti è sempre effettuata in base a requisiti di professionalità, indipendenza e competenza.

Gli incarichi devono essere affidati per iscritto e sottoscritti prima che l'attività sia svolta, con previsione del compenso pattuito e del contenuto e durata dell'incarico e contenere una condivisione del consulente dei principi del Codice Etico di Havas Milan.

La selezione del consulente e la sottoscrizione del contratto sono eseguite secondo quanto previsto dal Sistema delle Deleghe.

Fermo quanto qui indicato procedure aziendali regolano il processo di affidamento e gestione dei seguenti incarichi e consulenze:

- *Protocollo per la gestione degli acquisti di beni per la gestione aziendale*
- *G 4-2-2 "Politica per gli ordini di acquisto e contratti"*

1.13 *Gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi.*

Il processo è gestito dalle seguenti procedure, che disciplinano responsabilità, modalità operative e relativa documentazione per ciascun acquisto:

- *Protocollo per la gestione degli acquisti di beni per la gestione aziendale*
- *Procedura SGQ fornitori e acquisti di beni e servizi per la realizzazione di Campagne di Advertising*
- *G 4-1-1 Politica per offerte concorrenziali*
- *G 4-1-2 Politica per gli ordini di acquisto e contratti*
- *G 4-1-3 Politica per l'acquisto dei media*
- *G 4-1-4 Politica relativa ai termini di pagamento ai fornitori*
- *G 4-1-5 Politica per sconti su quantità per media e produzione*
- *G 4-2-1 Politica per offerte concorrenziali*
- *G 4-2-3 Politica relativa ai termini di pagamento ai fornitori*

- *G 4-3-1 Politica per le fatture dei fornitori*
- *G 4-3-2 Politica per i debiti vs. fornitori*
- *G 4-3-3 Politica relativa ai pagamenti dei fornitori*

In ogni caso la scelta del fornitore deve essere valutata anche sulla base della reputazione ed affidabilità del soggetto sul mercato, nonché dell'adesione a valori comuni alla Società e al Gruppo Havas. In fase di stipula dei contratti sono incluse clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal decreto e dal rispetto dei principi espressi dal Modello e/o dal codice Etico della Società.

1.14 *Gestione delle risorse finanziarie*

Dal punto di vista della gestione finanziaria quotidiana, Havas Milan opera con diverse banche ed esclusivamente tramite disposizioni di trasferimento di denaro firmate dal CEO o da procuratori.

I contratti di finanziamento e le richieste di fondi al sistema bancario e tutte le disposizioni di denaro sono sempre sottoscritti da funzioni delegate nei limiti dei poteri ad essi assegnati in conformità alle deleghe e procure attribuite dal Consiglio di Amministrazione o dal CEO nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti o in seguito a delibere ad hoc del Consiglio di Amministrazione.

La gestione di tutte le operazioni che comportano movimenti di denaro coinvolge diverse funzioni aziendali in modo che il soggetto che autorizza un'operazione sia sempre soggetto diverso da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

I pagamenti sono sempre gestiti tramite bonifico bancario e non sono ammessi pagamenti tramite contanti.

I flussi in entrata (fatture attive) che transitano sui conti correnti aziendali sono monitorati dalla funzione Amministrazione.

I principi di gestione e trasparenza dei flussi finanziari sono anche attuati mediante l'adozione delle seguenti procedure Corporate

G 6-1 Politica Generale per i liquidi

G 6-2 Politica relativa alla separazione delle cariche per il contante

G 6-3 Politica relativa all'incasso in contanti ed altri pagamenti

G 6-4 Politica relativa al controllo della firma e bonifici pagamenti elettronici

G 6-5 Politica per il fondo per le piccole spese

G 6-6 Politica per la riconciliazione bancaria

G 6-7 Politica per i pagamenti in contanti

G 6-8 Politica per l'anticipo di denaro

Per il controllo dei rimborsi ai Dipendenti per le trasferte e le spese di rappresentanza, la società ha adottato le procedure:

- *Circolare interna su gestione del rimborso spese*
- *Politica per l'anticipo di denaro per viaggi*
- *Carte di credito aziendali*

II - Reati societari.

Art. 25-ter

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, , si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621-bis del codice civile la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2622, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

[d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote]

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;¹

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

¹ Gli articoli 2623 e 2624 del Codice Civile sono stati abrogati

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Codice civile

Art. 2621. False comunicazioni sociali. - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Art. 2621-bis. Fatti di lieve entità - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622. False comunicazioni sociali delle società quotate. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Art. 2625. Impedito controllo. - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti. - Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. - Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. - Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori. - Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi - L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, della Legge 12 agosto 1982, n. 576, o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, c.c., è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi

Art. 2632. Formazione fittizia del capitale - Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura e di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. - I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635. Corruzione tra privati. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Art. 2636. Illecita influenza sull'assemblea - Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637. Aggiotaggio. - Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

II.1. - Esame delle fattispecie rilevanti

Esame delle fattispecie rilevanti ai sensi degli artt. 2621, 2622, 2624 (Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni)

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 codice civile)

Il reato di cui all'art. 2621 c.c. si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ai sensi dell'art. 2621-bis vi è una riduzione della pena, nel caso in cui le false comunicazioni sociali riguardino società non quotate ed "i fatti sono di lieve entità" (dove la lieve entità viene valutata dal

Giudice, tenendo conto "della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta") e nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire.

Il reato di cui all'articolo 2622 c.c. contempla il reato di false comunicazioni sociali nel caso di società quotate differenziando le sanzioni.

Come si evince dalla descrizione della norma, oggetto materiale del reato di false comunicazioni sociali sono bilanci, relazioni, comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico.

Il termine "relazione" è usato nella disciplina civilistica delle società di capitali per indicare dei particolari rapporti informativi dei soggetti qualificati caratterizzati dalla forma scritta ed obbligatori al ricorrere di situazioni normativamente stabilite.

In particolare, rilevano: la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e quella dei sindaci (art. 2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d'esercizio; la relazione semestrale degli amministratori sull'andamento della gestione delle società con azioni quotate in borsa (art. 2428, III comma, c.c.); la relazione degli amministratori necessaria nel procedimento previsto per la distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433 bis, V comma, c.c.); la relazione degli amministratori con la quale deve essere illustrata la proposta di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, VI comma, c.c.); la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale sulla situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in seguito a perdite (art. 2446 c.c.); la relazione dei sindaci al bilancio finale di liquidazione (art. 2453, II comma, c.c.); la relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501 quater c.c. e 2504 novies c.c.).

In generale, il riferimento alle relazioni sta ad indicare le sole "relazioni tipiche", i rapporti scritti relativi ad attività sociali espressamente previsti dalla legge.

Quanto alla categoria dei "bilanci", essa è sicuramente comprensiva del bilancio d'esercizio o ordinario (artt. 2423 e segg. c.c.) inteso come "*strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata dalla continuità operativa*".

Tra questi devono, in linea generale, considerarsi anche il bilancio consolidato e possono fungere da possibile contenitore di falsità espresse dall'art. 2621 n. 1 c.c. anche tutti i bilanci la cui natura è straordinaria tra i quali possono generalmente annoverarsi quei prospetti contabili che servono a esprimere la situazione patrimoniale della società in occasione di eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale od in occasione di particolari vicende giudiziarie od amministrative.

Costituiscono, ad esempio, bilanci straordinari il prospetto contabile richiesto (ex art. 2433-bis, V comma, c.c.) ai fini della distribuzione di acconti sui dividendi; il bilancio finale di liquidazione di cui agli artt. 2311 e 2453 c.c., la situazione patrimoniale redatta con l'osservanza della normativa sul bilancio d'esercizio (art. 2501-ter, I comma, c.c.) che deve accompagnare il progetto di fusione (art. 2501-ter c.c.) o di scissione (art. 2504-novies c.c.); il bilancio che deve essere depositato unitamente all'istanza di fallimento della società (art. 14 Legge Fallimentare).

Quanto alle comunicazioni sociali rilevanti ad integrare i reati descritti, si devono tenere presenti tre requisiti: il primo, "l'ufficialità"; relativo al soggetto dell'atto, il secondo, "l'inerenza all'oggetto sociale"; determinato dalla sua relazione con l'oggetto, il terzo, "la direzionalità pubblica"; concernente i suoi destinatari.

Relativamente alla forma, anche se in termini teorici potrebbe risultare contestabile, si deve tenere presente che anche la forma solamente verbale potrebbe configurare una ipotesi di comunicazione falsa da tenere presente.

Si pensi, ad esempio, alle false dichiarazioni rese agli amministratori o dai sindaci all'assemblea dei soci o degli obbligazionisti, ovvero dai promotori dell'assemblea dei sottoscrittori.

In termini generali, deve considerarsi che anche eventuali alterazioni dei libri sociali, che si caratterizzano per essere "istituiti come un mezzo di informazione per i soci e gli eventuali terzi" possono concretizzare delle violazioni di falso ai sensi dei reati di cui sopra.

Esame delle fattispecie rilevanti ai sensi degli artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2633 codice civile (Tutela penale del capitale)

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso dei soci, che possono aver svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Anche in questo caso l'oggetto giuridico tutelato è da individuarsi nell'integrità del capitale sociale e delle riserve legali e statutarie.

Tale reato, proprio degli amministratori, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La condotta degli amministratori deve essere caratterizzata dall'illegale ripartizione di utili cd. fittizi.

Se l'utile reale risulta da operazioni concluse e da situazioni giuridiche definite, l'utile fittizio, e in quanto tale non ripartibile, deve ritenersi quello che incide sul capitale sociale traducendosi in tal modo in un illecito rimborso ai soci dei conferimenti da questi effettuati. Sono inoltre da considerarsi fittizi anche gli utili risultanti da un bilancio falso.

Occorre aggiungere che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato, proprio degli amministratori, si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Per realizzarsi il reato sarà sempre necessario che le condotte cagionino un danno al bene giuridico tutelato vale a dire all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibile per legge.

Anche in questo caso, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Commettono tale reato gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si tratta quindi di un reato di danno la cui ratio incriminatrice può individuarsi nella funzione di garanzia del capitale nei confronti dei creditori.

Riguardo alle violazioni in materia di riduzione del capitale sociale, l'elemento materiale del reato può sussistere nel caso in cui i soggetti attivi non abbiano osservato una o più delle prescrizioni contenute negli artt. 2306 o 2445 c.c.

In caso di fusione, il reato può ricorrere nell'ipotesi di violazione dell'art 2503 c.c. afferente l'opposizione dei creditori alla fusione.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato, proprio dei liquidatori, si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Anche in questo caso la ratio è da ravvisare nell'esigenza di proteggere le ragioni dei creditori i quali vantano sui beni sociali un diritto di prelazione rispetto ai soci.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Esame delle fattispecie rilevanti di cui agli artt. 2625, 2636, 2629-bis codice civile (Tutela penale del regolare funzionamento della società)

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta del reato è costituita dal fatto degli amministratori che impediscono o ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Pertanto la norma comprende un espresso riferimento non solo al controllo afferente la gestione contabile amministrativa ma anche alle attività di verifica della medesima affidate a revisori esterni.

Perché scatti la tutela penale è però necessario che all'impedito controllo sia conseguito un danno patrimoniale ai singoli soci, titolari del diritto di querela.

Come risulta dalla lettura della norma, soggetti attivi della condotta criminosa possono essere esclusivamente gli amministratori che impediscono o ostacolano le attività di controllo o di revisione.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica consiste nel determinare, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il bene tutelato sembra potersi individuare nell'interesse di ciascun socio a non essere vincolato da delibere adottate senza il suo consenso in violazione della legge o dell'atto costitutivo.

In effetti, per la commissione del reato si richiede un concreto risultato lesivo funzionale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

Riguardo alla condotta delittuosa, questa potrebbe configurarsi nell'impiego di azioni o quote non collocate (es. non sottoscritte o rese successivamente libere per mancata esecuzione dei versamenti), nell'esercizio sotto altro nome del diritto di voto oppure nell'uso di altri mezzi illeciti.

Per quanto riguarda poi l'ipotesi di esercizio del voto sotto altro nome si presuppone che il proprietario non possa esercitare il proprio diritto di voto per l'esistenza di una disposizione di legge o di statuto.

Ancora si può ipotizzare di ricondurre alla formulazione del reato l'attribuzione a taluni di un voto plurimo (violazione art. 2351, co 3, c.c.), computo di voti corrispondenti ad azioni rimborsate per riduzione del capitale, ammissione al voto di titolari di azioni o quote per i quali tale diritto sia sospeso od escluso.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

La fattispecie si realizza allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. 58/1998, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del DLgs. 385/1993, del citato D.Lgs. 58/1998, della Legge 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 124/1993, non dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Se il conflitto di interessi riguarda l'amministratore delegato, egli deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Esame delle fattispecie di cui all'art. 2637 codice civile (Tutela penale contro le frodi)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il fatto materiale è costituito dalla diffusione di notizie false, dal compimento di operazioni simulate o di altri artifici che risultino essere idonei a determinare alterazioni di apprezzabile entità dei valori (informazioni price sensitive) degli strumenti finanziari non quotati o idonei a cagionare una menomazione della fiducia dei consumatori sulla stabilità verso le aziende esercenti il credito.

Con tale norma si tutelano contemporaneamente gli interessi dei soci singolarmente considerati (soprattutto quelli estranei al gruppo di controllo della società), gli interessi dei terzi, l'interesse al regolare svolgimento dell'attività bancaria nonché l'interesse più generale dell'"economia pubblica" e "ordine economico".

Il dolo del reato è costituito dalla coscienza di diffondere delle notizie false o di utilizzare qualsiasi artificio accompagnato dalla consapevolezza di incidere sensibilmente sul prezzo di strumenti finanziari o di arrecare danno alla stabilità del sistema creditizio.

Esame delle fattispecie rilevanti di cui all'art. 2638 codice civile (Tutela penale delle funzioni di vigilanza)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può essere commesso con due differenti modalità. La prima consiste nella comunicazione all'autorità di vigilanza di fatti materiali, ancorché oggetto di valutazioni, non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'azienda ovvero mediante il fraudolento occultamento di tali situazioni. La punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni abbiano ad oggetto beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda fattispecie è rappresentata da qualsiasi comportamento, anche omissivo, che sia consapevolmente diretto ad ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè, con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Mediante tale norma si persegue dunque la tutela delle funzioni di garanzia e controllo attribuite dalla legge alle autorità di vigilanza che verrebbero pregiudicate da informazioni mendaci o dall'omissione di informazioni circa la reale situazione economico patrimoniale della società.

Si tratta di un reato tipico che può essere commesso solo da amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Esame delle fattispecie rilevanti di cui all'art. 2635 codice civile (Corruzione tra Privati)

Questo reato si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori - a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri - compiono od omettono atti, in documento alla Società. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni.

Il reato sussiste anche se è commesso da chi è sottoposto alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Questo vuol dire che può essere soggetto attivo del reato qualsiasi soggetto riconducibile alla Società e si ritiene che tali soggetti non rientrino esclusivamente tra i lavoratori subordinati in senso proprio, ma altresì tra tutti coloro che svolgono per conto della Società una qualsiasi attività che sia in qualche modo sottoposta alla direzione e al controllo dei vertici aziendali.

Inoltre, l'art. 2635, comma 3 c.c. prevede che il soggetto che da o promette denaro o altra utilità sia pure punito con le stesse pene previste per il soggetto corrotto.

Il reato è procedibile su querela della persona offesa, salvo il caso in cui dal fatto sia derivata una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni e servizi. In tal caso è procedibile di ufficio.

Ai fini della responsabilità amministrativa della Società ex D.Lgs. 231/2001, si sottolinea che essa può sorgere solo quando alla Società è riconducibile il soggetto attivo della condotta di corruzione attiva, ossia il corruttore, essendo stato richiamato dall'art. 25-ter esclusivamente il 2635, comma 3 c.c.. Pertanto, ai fini della responsabilità amministrativa non sarà responsabile la Società per conto della quale operi il soggetto corrotto.

II.2. - Aree sensibili

Le aree di attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati sopra descritti sono ritenute le seguenti:

- attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti dell'impresa (i.e. redazione dei bilanci, delle relazioni sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali, quali analisi e studi aventi ad oggetto strumenti finanziari);
- partecipazione alla predisposizione del bilancio consolidato di Gruppo;
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale (attività di formazione del capitale, riduzione del capitale sociale, restituzione dei conferimenti, ripartizioni degli utili e delle riserve);
- informativa societaria e rapporti con gli organi di vigilanza, di informazione e stampa (i.e. gestione delle informazioni d'impresa; comunicazione al mercato di informazioni rilevanti).
- attività in potenziale conflitto di interessi e, in particolare, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi;
- rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce attività di controllo e revisione (soci, organi sociali, società di revisione);
- documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa.

Vi sono poi attività che, in riferimento al reato di Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c.), possono considerarsi a rischio di condotta illecita in via diretta o essere considerate di fatto strumentali alla possibile realizzazione di tutte fattispecie criminose esaminate in questa sezione e, dunque, da valutare in questo contesto come attività potenzialmente a rischio:

- gestione delle transazioni finanziarie (fatturazione passiva, gestione dei pagamenti e degli incassi);
- approvvigionamento di beni e servizi anche in relazione alla fase di selezione dei fornitori;
- gestione degli incarichi, consulenze e prestazioni professionali, anche in relazione alla fase di selezione dei professionisti;
- organizzazione di eventi promozionali;
- erogazione di contributi, donazioni e omaggi;
- gestione delle risorse umane (selezione, assunzione e gestione del personale);

II.3 - Principi di attuazione del Modello

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole indicate nel Modello (in particolare nel successivo paragrafo e nel Codice Etico), i Destinatari, in relazione al loro grado di coinvolgimento nei Processi Sensibili di cui sopra, devono in generale conoscere e rispettare:

- la documentazione e le disposizioni procedurali inerenti la struttura organizzativa e amministrativa della Società e il sistema di controllo della sua gestione;
- le normative inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting.

Ai Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili rilevanti è fatto, inoltre, specifico divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato previste dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere o dare causa a violazioni delle prescrizioni legali, dei principi e delle procedure aziendali.

In particolare, ogni soggetto Destinatario del Modello dovrà (per quanto di sua competenza e per quanto applicabile) attenersi alle disposizioni di seguito riportate.

A) Nell'ambito della **formazione del bilancio e della predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società:**

- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta. A tale scopo è fatto divieto di:
 - o rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - o omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, è fatto divieto di rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- è vietato omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- è vietato alterare i dati e le informazioni finalizzati alla formazione del bilancio;
- è vietato illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

B) Nell'ambito delle **operazioni relative al capitale sociale:**

- è fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- è vietato restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- è vietato ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione alle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- è vietato procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale.

C) Nell'ambito della **gestione dei rapporti con gli Organi di controllo e di vigilanza e della formazione della volontà assembleare:**

- è vietato porre in essere comportamenti che impediscano materialmente (mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti) o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale (ove esistente) o della Società di revisione, in violazione delle direttive che sanciscono l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Collegio Sindacale (ove esistente) e Società di revisione;
- è vietato omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

- è vietato esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- è vietato tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- è vietato determinare o influenzare le deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- è vietato attribuire gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, alla medesima Società di revisione o alle Società o entità professionali facenti parte del medesimo network della Società di revisione.
- è vietato offrire, promettere, dare, pagare o autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità a soggetti appartenenti ad organi di controllo o di vigilanza - ivi inclusa la Società di revisione - con l'intenzione di influenzarne le attività, le decisioni e le valutazioni ovvero per ricompensarli per l'attività svolta.

D) Nell'ambito della **gestione dei rapporti con gli enti incaricati delle certificazioni periodiche dei sistemi di gestione e con le associazioni di categoria:**

- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente;
- è vietato offrire, promettere, dare, pagare o autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità agli auditor o a professionisti appartenenti agli enti incaricati delle certificazioni periodiche dei sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza) ovvero a personale delle associazioni di categoria cui la società appartiene con l'intenzione di influenzarne le attività, le decisioni e valutazioni ovvero per ricompensarli per l'attività svolta.

E) Nell'ambito della **gestione dei rapporti commerciali (anche relativi ad attività di partnership e ATI) e nei rapporti con i clienti privati** è vietato garantire condizioni di favore a clienti in deroga alla politica commerciale definita in quel dato momento dalla Società a meno che non siano giustificate da particolari situazioni di mercato o aziendali.

La politica e la strategia commerciale della Società sono stabilite dal CEO, condivise con il Gruppo Havas e discusse in Management Meeting, tenendo conto dei dati e delle informazioni provenienti in particolare dallo storico aziendale, dalla situazione di mercato e dalla produzione.

Particolari condizioni di prezzo o di sconto sui clienti gestiti dagli Account devono essere confermate dal General Manager, quando si discostano dalle indicazioni impartite.

Nel caso si prospetti l'applicazione di particolari condizioni di prezzo o di sconto per ordini gestiti direttamente dal General Manager, questi condivide la decisione con il CEO.

II.4. - Procedure e protocolli specifici

Di seguito sono esposti i Protocolli di prevenzione specifici e le procedure aziendali, adottati per prevenire i Reati di cui alla presente sezione e per garantire il più rigoroso rispetto delle normativa in materia di gestione dei processi amministrativo, finanziario e contabile.

In via preliminare si sottolinea che nell'organizzazione della Società le responsabilità inerenti ai processi di gestione finanziaria e amministrativa sono definite nel Sistema delle Deleghe costituito da:

- Le Procure conferite dal consiglio di amministrazione o dal CEO nell'ambito dei poteri ad esso assegnati;
- Organigramma / funzionigramma aziendale.

Il complesso delle procedure interne e di Gruppo adottate consentono di definire i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione.

1. La prevenzione dei Reati di questa sezione relativi alla gestione delle scritture contabili e alla redazione del bilancio nonché alla predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o ai terzi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, sono assicurate dalla adozione di procedure interne e di gruppo, nonché da procedure informatiche del sistema gestionale per la registrazione delle operazioni.

In particolare, la Società adotta una procedura specifica che definisce con chiarezza il processo interno per la redazione del bilancio e le responsabilità delle funzioni coinvolte *Redazione del Bilancio e rapporti con i soci e con il collegio sindacale*, se esistente.

Tale procedura è aggiornata dalle funzioni competenti alla luce delle novità della normativa fiscale e civilistica e diffusa a tutti gli interessati.

Nella redazione del bilancio sono comunque seguite le norme del Codice Civile e dei Principi Contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili nonché dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Inoltre, definiscono il processo attivo e passivo le seguenti procedure interne Havas Milan:

- *Procedure Corporate "Cliente"*
- *Procedure Corporate "Fornitore"*
- *Procedura per la gestione degli adempimenti fiscali.*
- *Politica per l'anticipo di denaro per viaggi*
- *Circolare interna su gestione del rimborso spese*

Le Corporate Procedure che gestiscono la reportistica periodica del Gruppo Havas contribuiscono in questo ambito a definire i criteri di valutazione delle poste contabili e a garantire il controllo di gestione e consentono pertanto di procedere a controlli interni con periodicità almeno mensile:

- *G 2-17 politica relativa al processo di reporting.*

Contribuiscono inoltre a garantire il rispetto dei Protocolli di prevenzione:

Il sistema gestionale informatizzato che garantisce la tracciabilità e il controllo delle singole registrazioni e il sistema informatico aziendale che attua la trasmissione di dati e informazioni e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel Sistema.

La conservazione presso la sede legale della Società in luogo accessibile esclusivamente ai membri del Consiglio di Amministrazione e al CFO dei libri sociali relativi all'azienda, ossia libro decisioni del Consiglio di Amministrazione, libro decisioni dei Soci, libro Inventari. L'aggiornamento dei libri è verificato di volta in volta dalla funzione CFO che, inoltre, intrattiene rapporti con gli organi sociali preposti e gli studi notarili, segue l'iter di approvazione, redazione, stampa ed archiviazione (cartacea e informatica) di qualsiasi atto che coinvolga la Società.

Realizzazione di uno o più incontri fra il Collegio Sindacale, ove nominato, e la Società di revisione, per lo scambio di informazioni sulle attività di revisione (art. 2409 septies c.c.).

2. In relazione ai protocolli di prevenzione relativi alla gestione dei flussi finanziari, dell'approvvigionamento di beni e servizi, delle risorse umane, dell'erogazione di contributi e liberalità, all'organizzazione di eventi promozionali si fa rimando alla Sezione I - Reati contro la Pubblica Amministrazione (precisamente ai punti 1.9 a 1.14).
3. In relazione ai protocolli di prevenzione relativi alla gestione del processo commerciale, in aggiunta a quanto riportato al paragrafo precedente (punto E), la garanzia del rispetto di principi generali è anche assicurata:
 - *SGQ Partecipazione Gare*
 - *SGQ Comunicazione Agenzia Cliente*
 - *SGQ Gestione Clienti*
 - *SGQ Gestione Ordine Clienti*

- *SGQ Procedura fornitori e acquisti di beni e servizi per la realizzazione di Campagne di Advertising*

Inoltre, il sistema di controllo di gestione e di definizione e gestione dei budget garantisce un puntuale e costante controllo e monitoraggio delle attività aziendali.

In particolare, la redazione del budget è integrata nella politica di budget di Gruppo e viene applicata la procedura:

- G 2-16 Politica di elaborazione del budget.

Il budget è definito entro ottobre attraverso un processo di confronto interno che coinvolge il CFO, il CEO e il General Manager. Il budget approvato viene poi sottoposto ad un processo di analisi e revisione periodica bimestrale che esamina anche gli scostamenti secondo un calendario definito su base annuale.

4. In relazione alla gestione dei rapporti tra le società del Gruppo sono stipulati contratti definiti e formalizzati e approvati dal CEO e dal CFO.

Nei contratti il prezzo delle prestazioni è stabilito sulla base di indicatori specifici e definiti puntualmente all'interno dei contratti stessi. Tali indicatori sono univoci e riconoscibili per tutte le società del Gruppo.

Il CFO verifica l'effettiva applicazione delle condizioni previste all'interno dei contratti di service, lasciando traccia dei controlli effettuati.

Le fatture relative a prestazioni di servizi intercompany sono verificate e approvate al pagamento dal CFO e dal CEO.

Le riconciliazioni dei saldi intercompany sono predisposte con cadenza periodica da un addetto della contabilità. La documentazione è debitamente archiviata.

Nei contratti intragruppo sono previste clausole che impegnano la parte contraente al rispetto del Modello adottato da Havas Milan.

III - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-bis

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Codice penale

Art. 491 bis - Documenti informatici. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al

predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615 quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329

Art. 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato

Art. 617 quinquies - *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater

Art. 635 bis - *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635 ter - *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater - *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

Art. 635 quinquies - *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

Art. 640 quinquies - *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

III.1. - Esame delle fattispecie rilevanti

Esame delle fattispecie rilevanti di cui agli artt. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) e 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici) codice penale

Con il primo articolo viene tutelato il così detto domicilio informatico quale spazio ideale (ma anche fisico) in cui sono custoditi i dati di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della sfera individuale, costituzionalmente protetta.

La norma non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "ius excludendi alios", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente, con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello "ius excludendi" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa. E' sufficiente quindi la sola intrusione.

L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "sistema informatico" si considera "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati".

Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa

autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).

Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di “*dato informatico*”, che descrive il concetto derivandolo dall'uso: “*qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione*”.

Quanto al secondo articolo la norma incriminatrice punisce la detenzione riproduzione, diffusione comunicazione e consegna non autorizzata di codici o chiavi di accesso a sistemi informatici e ciò a prescindere dall'uso lecito o illecito che di tali codici possa essere fatto.

In questo contesto per codice di accesso individua qualsiasi mezzo che consenta l'accesso ad un sistema informatico protetto (dall'autenticazione mediante user ID e Password alla smart card, la firma digitale, accesso biometrico etc..).

Esame delle fattispecie di cui agli artt. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) e 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

Questi articoli estendono la tutela del domicilio informatico fino alla protezione dell'integrità dei dati e/o dei programmi informatici ivi contenuti sanzionando la condotta di chi danneggia tali dati.

Nell'art. 635-bis c.p. non è necessario che la condotta illecita porti alla distruzione o cancellazione del dato informatico, essendo sufficiente che essa determini una alterazione o deterioramento anche parziale del dato stesso.

Nell'art. 635-ter c.p. si sanziona il danneggiamento dei dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità e per l'applicazione della sanzione prevista è sufficiente che la condotta sia diretta ed idonea a determinare il danneggiamento non essendo necessario che il danneggiamento si sia effettivamente prodotto.

Esame delle fattispecie di cui agli artt. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635-quinques (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) e 615-quinques (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) codice penale

Questi articoli sanzionano la distruzione o il danneggiamento anche parziale di sistemi informatici o telematici, da un lato ricalcando le fattispecie di cui agli articoli 635-bis e 635-ter c.p. e, dall'altro, discostandosene solo per ciò che concerne il bene lesa: un intero sistema informatico inteso come insieme di componenti hardware e software (costituito da dati, informazioni, ...) logicamente pensati per essere utilizzati congiuntamente allo scopo di eseguire una serie di operazioni.

L'art. 615-quinques c.p. è un corollario di tali articoli punendo la condotta di chi, allo scopo di realizzare i reati di cui ai due articoli descritti, si procura, realizza, riproduce, diffonde o mette a disposizione di altri soggetti dispositivi hardware ovvero programmi informatici (virus, malware, spyware, etc) a tale scopo finalizzati.

Esame delle fattispecie di cui agli artt. 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-quinques (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) codice penale

Con l'art. 617-quater c.p. si persegue un duplice obiettivo:

- garantire la riservatezza delle comunicazioni ed informazioni che vengono inviate attraverso uno o più sistemi informatici, dal rischio di intercettazioni abusive, e ciò indipendentemente dalla qualità del dato personale sensibile che l'informazione può rivestire;
- tutelare la libera circolazione delle comunicazioni, attraverso sistemi informatici, da condotte illecite che possano impedire o interrompere tale flusso di dati.

L'art. 617-quinques c.p. costituisce un corollario di tale norma avendo l'obiettivo di rendere più efficace la tutela apprestata dall'art. 617-quater c.p..

Con esso, infatti, si sanziona l'illecita installazione di apparecchiature idonee ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Perché ricorra la fattispecie delittuosa in esame è quindi sufficiente che le citate apparecchiature vengano installate non essendo, invece, necessario il concreto verificarsi dell'evento voluto.

Esame della fattispecie ex art. 640–quinquies codice penale (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

Questo articolo disciplina una peculiare forma di frode informatica riferita a quella commessa dal soggetto incaricato di prestare il servizio di certificazione della firma elettronica.

Ai fini della applicabilità della norma in esame, viene definita "firma elettronica" l'insieme dei dati in formato elettronico allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica, basata su una procedura che permetta di identificare in modo univoco il titolare attraverso mezzi di cui il firmatario deve detenere il controllo esclusivo, e la cui titolarità è certificata da un soggetto terzo attraverso un certificato qualificato (art. 1 D.Lgs. 82/2005).

L'articolo ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia in quanto l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima attraverso la manipolazione di tale sistema.

Quanto all'elemento soggettivo, la mera violazione delle norme per il rilascio di un certificato qualificato non è sufficiente ad integrare il delitto in esame: affinché ciò avvenga, la condotta illecita dovrà essere altresì finalizzata ad arrecare ad altri un danno, ovvero a procurare all'agente o ad un terzo un ingiusto profitto.

Esame della fattispecie di cui all'art. 491-bis codice penale (Documenti informatici)

L'articolo in esame è stato introdotto nel codice penale nel 1993 allo scopo di estendere la tutela giuridica ai delitti relativi alla falsità nei documenti informatici attraverso l'esplicito richiamo alle disposizioni concernenti la falsità in atti.

La norma, pertanto, sanziona la falsità in atti ove tutte le suindicate fattispecie abbiano ad oggetto un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

L'efficacia probatoria non deve essere letta in senso estremamente processualistico, quanto piuttosto come funzione o rilevanza probatoria e ciò in linea con quanto richiesto in genere per le falsificazioni dei documenti cartacei.

III.2. - Aree a Rischio

In considerazione della tipologia di attività svolta da Havas Milan, è astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati sopra analizzati e previsti dall'art. 24-bis in relazione a diverse attività nell'ambito di vari settori aziendali.

In particolare, sono da considerarsi settori sensibili i settori aziendali in cui l'attività lavorativa viene svolta mediante un ampio utilizzo di apparecchiature informatiche connesse con la rete interna (intranet) ovvero interfacciate con internet. Proprio queste ultime infatti sono lo strumento attraverso cui porre in essere la gran parte dei comportamenti finalizzati alla commissione dei reati sopra descritti.

Particolarmente sensibile è il settore e il personale preposto alla amministrazione, gestione e manutenzione del sistema informatico e della rete aziendale. D'altra parte gli amministratori di rete dispongono delle conoscenze tecniche ed informatiche e della strumentazione idonea a porre in essere molti dei reati descritti.

Inoltre, resta sensibile il settore amministrativo-finanziario con riferimento alla gestione informatizzata di ordini, fatturazione, pagamenti on line.

Quanto alle attività specificamente a rischio di commissione dei reati possono evidenziarsi le seguenti:

- tutte le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso a Internet;

- la gestione dei Sistemi Informativi aziendali, al fine di assicurarne il funzionamento, la manutenzione, la sicurezza e lo sviluppo;
- la gestione degli accessi wireless;
- la gestione dei flussi informatici verso Terzi;
- la gestione delle firme elettroniche certificate tramite *smart card*;
- l'utilizzo di software e banche dati informatiche;
- la gestione dei contenuti del sito internet;
- in generale, gli adempimenti e le incombenze dipendenti e connessi alle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di Reati informatici, trattamento illecito di dati e violazione del diritto d'autore.

III.3. - Principi di attuazione del Modello

La Società ha adottato, aggiornato ed implementato policy aziendali relative all'utilizzo dei computer, dei software, delle e-mail, di internet e dei social network allo scopo di indirizzare i propri dipendenti ad un utilizzo degli strumenti informatici conforme alle norme europee, che tuteli gli interessi della Società, ivi incluso il suo know-how, e che prevenga qualsiasi utilizzo illecito degli strumenti informatici e dei dati informatici disponibili.

Per riepilogo e chiarezza espositiva di seguito individuano gli indirizzi generali di condotta e di controllo cui la Società si uniforma allo scopo di prevenire qualsiasi rischio di commissione dei reati sopra indicati.

In primo luogo Havas Milan esplicita il divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001).

In particolare, al fine di evitare il verificarsi dei reati informatici sopra descritti, per tutti i Destinatari del Modello è vietato:

- connettere al sistema informativo aziendale computer, periferiche o altre apparecchiature ovvero installare software, senza la preventiva autorizzazione della IT Director;
- modificare la configurazione hardware o software di postazioni di lavoro informatiche fisse o mobili, senza la preventiva autorizzazione dell'IT Director;
- usare o installare, sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società, materiale copiato, privo di legittima licenza, o comunque non autorizzato;
- duplicare o riprodurre, anche nell'ambito dello svolgimento di un'attività lavorativa autorizzata, opere dell'ingegno coperte da copyright fuori dai casi espressamente consentiti dalla legge;
- introdursi abusivamente in sistemi informatici o telematici, aziendali o esterni, protetti da misure di sicurezza, e comunque senza l'autorizzazione del titolare del diritto all'accesso e con procedure differenti da quelle aziendali autorizzate;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale (incluso il sito internet) o di terzi;
- acquisire o utilizzare prodotti software tutelati da diritto d'autore, in violazione delle tutele contrattuali previste;
- utilizzare e/o mettere a disposizione del pubblico opere dell'ingegno fuori dei casi consentiti dalla legge;
- produrre e diffondere documenti aziendali in formato elettronico contenenti dati alterati o falsificati;

- nell'utilizzo della posta elettronica, mascherare, oscurare o sostituire la propria identità nonché inviare intenzionalmente mail contenenti virus o altri programmi in grado arrecare danni al ricevente;
- effettuare spamming.

Ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate, che devono essere utilizzate per l'espletamento della propria attività lavorativa.

Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti.

Inoltre, è fatto obbligo:

- agli Amministratori del Sistema aziendale, di denunciare (al CEO e all'Organismo di Vigilanza) eventuali accessi al sistema informatico aziendale da parte di hacker o soggetti non autorizzati;
- ai dipendenti, dirigenti ed amministratori, di attenersi alle procedure e alle policy aziendali e alle indicazioni di questa parte speciale per l'utilizzo del Sistema Informatico relativamente a:
 - o utilizzo degli strumenti informativi;
 - o utilizzo della rete aziendale;
 - o gestione delle *password*;
 - o utilizzo dei supporti magnetici;
 - o uso della posta elettronica;
 - o uso della rete Internet e dei relativi servizi;
 - o privacy e riservatezza del *know-how*.

III.4. - Procedure e Protocolli specifici

Oltre ai principi generali della presente parte speciale e al Codice Etico, principi specifici di prevenzione e controllo sono assicurati dal rispetto del Sistema delle Procedure e dai seguenti protocolli e/o policy aziendali:

A tutela di un utilizzo e una gestione dei Sistemi Informativi e dei relativi dati informatici in coerenza con la normativa vigente, sono stati adottati i presidi di seguito sintetizzati:

- l'IT Director predispone e mantiene aggiornato un elenco degli applicativi che si interconnettono con Enti esterni (Pubblica amministrazione, Autorità di vigilanza, Banche, ecc.) e delle persone autorizzate a operare su di essi.
- Tutti i dipendenti coinvolti in processi aziendali che comportino l'utilizzo di strumenti informatici devono essere previamente ed appositamente incaricati dai loro superiori.
- Nei rapporti contrattuali con i fornitori di software e di banche dati sviluppati per specifiche esigenze della Società, è prevista una clausola di manleva volta a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità, in caso di violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi da parte dei suddetti fornitori.
- Ogni eventuale incidente di "sicurezza informatica" deve essere immediatamente segnalato al CEO e all'Organismo di Vigilanza; l'eventuale documentazione di supporto deve essere conservata e tenuta a disposizione.

Havas Milan inoltre ha da tempo adottato policy volte a garantire la sicurezza dei sistemi informatici e la gestione degli stessi sia in relazione al software che al hardware che vengono adottate, seguite e verificate dalla Società e sono dirette a tutti i soggetti che utilizzino sistemi informativi inclusi la rete aziendale e internet:

- *SGQ Gestione dei sistemi informatici e dati*
- *Documento programmatico della sicurezza* (spontaneamente tenuto e aggiornato)
- *Sistema di Firewall*

La Società verifica periodicamente, attraverso adeguati strumenti tecnici, sotto la direzione del IT Director, che i programmi presenti sui personal computer aziendali siano stati regolarmente installati secondo le procedure previste e siano muniti di valida licenza d'uso.

I programmi software e hardware utilizzati dalla Società sono acquistati in via esclusiva su richiesta del IT Director e sono installati sui server e/o sui personal computer aziendali sotto la direzione del IT Director. I supporti magnetici contenenti i programmi per elaboratore acquistati ovvero, nel caso in cui l'acquisto avvenga attraverso download da internet, le credenziali per il download, nonché i certificati e le licenze che attestano il diritto di utilizzo dei programmi, sono custoditi presso l'Ufficio del IT Director secondo modalità che impediscono l'accesso a tali supporti e informazioni, se non previa autorizzazione dello stesso.

IV - Delitti di criminalità organizzata

24-ter.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

Codice penale

Art. 416 - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, perciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis - Associazione di tipo mafioso anche straniera

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero ai fini di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé e ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità

dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso.

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Art. 630. Sequestro di persona a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata

a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

DPR 309/1990 - Art 74. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

IV.1. - Esame delle fattispecie rilevanti

Con l'art. 24-ter è stata estesa la responsabilità da reato degli enti anche alle ipotesi di delitti di associazione a delinquere, di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione a delinquere di stampo mafioso ed in genere ai delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero dei delitti commessi per agevolare l'attività di una associazione di tipo mafioso.

Ai sensi dell'art. 10, L. 16 marzo 2006 n.146, tali sono rilevanti ai fini del Decreto anche quando sono commessi in contesto transnazionale.

Deve sottolinearsi che questa disciplina è volta in primo luogo a sanzionare enti/società criminali, ossia che svolgono endemicamente attività illecite.

La contestazione del delitto associativo non è però estranea anche a enti/società leciti che eventualmente fiancheggino, anche occasionalmente, l'associazione ovvero nel caso in cui si configuri una qualche forma di concorso, anche esterno, della società nella commissione del delitto presupposto.

Di seguito si esaminano le fattispecie di reato che possano essere di interesse.

Esame della fattispecie di cui all'416 c.p. (Associazione per delinquere)

La fattispecie di delitto in esame si realizza in presenza di un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. In particolare, l'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Tale conclusione emerge dall'analisi dell'art. 416, primo comma, c.p. Questa disposizione infatti, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina, già in anticipo, la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Il delitto di associazione per delinquere è reato plurisoggettivo, nella cui formulazione il pericolo non è elemento costitutivo del reato stesso, bensì è la ratio giustificativa della norma incriminatrice. Da ciò

discende l'autonomia della incriminazione rispetto ai reati successivamente ed eventualmente commessi in attuazione del *pactum sceleris* i quali, in tal caso, concorrono con il delitto sopra menzionato ma che, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

Nella norma contenuta nell'art. 416 c.p. relativa alla commissione di "più delitti" l'accordo criminoso risulta diretto all'attuazione di un vasto programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti. Pertanto, tale disposizione non reca una nozione definitoria dell'associazione che intende reprimere ma rimanda all'interprete per l'individuazione del concetto.

Esame della fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p (Associazione di tipo mafioso anche straniera)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Il reato in esame si caratterizza da un lato per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice, che costituisce uno dei connotati tipici del comportamento mafioso e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà provocati dallo sfruttamento della forza intimidatrice, che costituiscono l'effetto e la conseguenza per il singolo sia all'esterno che all'interno dell'associazione.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. E' utile sottolineare che il contributo alla "vita associativa" può assumere tanto natura occasionale quanto continuativa.

Reati associativi commessi a livello transnazionale

Entrambi i reati appena descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

IV.2. - Aree a Rischio

Quanto all'individuazione delle aree a rischio, deve sottolinearsi che questi reati di criminalità organizzata non sono tipici del settore del settore pubblicitario né la società svolge attività che possono di per sé ritenersi ad elevato rischio.

Tuttavia, deve segnalarsi il rischio potenziale per Havas Milan di essere coinvolta in fattispecie di reato tra quelle esaminate, anche soltanto a livello di concorso esterno.

Nell'ottica di prevenzione del coinvolgimento ipotizzabile in linea di principio si possono evidenziare, quali processi sensibili quelli relativi a:

- La gestione di tutti i rapporti con enti della Pubblica Amministrazione;
- La gestione delle risorse umane (selezione, assunzione e gestione del personale);

- L'assegnazione e gestione degli incarichi e delle consulenze esterne;
- La gestione dei rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
- L'attività di investimento e gli accordi di joint venture o le altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero;
- La gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi (selezione fornitori, acquisizione di beni e servizi).

IV.3. - Principi di attuazione del Modello

Havas Milan ha sempre adottato procedure e regole etiche che concretamente prevengono la possibilità di coinvolgimento in fattispecie criminali di questo tipo.

Nel contesto di adozione del Modello, questo indirizzo si rafforza vietando espressamente ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato esaminate.

I Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati associativi, si attengono pertanto a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa applicabile.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, i Destinatari sono tenuti a:

- conoscere la normativa italiana di volta in volta applicabile chiedendo il supporto e l'intervento del CFO o dello studio legale esterno;
- adottare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con fornitori, clienti;
- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne comunque informativa al proprio diretto superiore;
- informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso;
- determinare i criteri di selezione di controparti per la stipula di contratti tra i quali la determinazione dei requisiti minimi di cui le controparti devono essere in possesso e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte;
- identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità; verifica di onorabilità e professionalità delle controparti contrattuali (a seconda dei casi nelle singole procedure).

E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun Dipendente o Amministratore, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, di segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

IV.4. - Procedure e protocolli specifici

Nella prevenzione dei reati associativi qui esaminati, oltre ai Principi di Attuazione del Modello e al Codice Etico, devono essere considerati quali idonei mezzi di prevenzione tutti i principi e Protocolli e le procedure descritti nella Parte Speciale I – Reati contro la Pubblica Amministrazione e la Parte Speciale II – Reati Societari che qui si intendono espressamente richiamati.

All'interno dei Protocolli ivi richiamati, in particolare, la Società si impegna di volta in volta:

A) Protocollo generale

Nella selezione ed assunzione del personale, nella scelta di consulenti, fornitori a garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- parità di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

Fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri criteri di scelta.

La Società assicura che venga consegnato da ciascun soggetto prima dell'assunzione il certificato del casellario giudiziario, non anteriore a 6 mesi.

Nella complessiva valutazione delle controparti contrattuali, la Società terrà conto di indici di anomalia nella controparte come, a titolo esemplificativo: i) l'esistenza di soci o apicali evidentemente sprovvisti di requisiti indispensabili all'esercizio dell'attività imprenditoriale (per età o per formazione), ii) l'intervento in trattative commerciali di persone prive di alcuna legittimazione ad interloquire per conto dell'azienda, iii) la mancanza di rapporti con istituti di credito, iv) i mutamenti repentini nella compagine sociale o degli organi societari o del settore di attività.

La Società terrà conto anche per valutare il livello di attenzione sulla qualificazione e gestione del rapporto con le controparti contrattuali dell'elenco delle attività definite dall'art. 1, co 53 e 54 del D.Lgs. 190/2012² maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose. In proposito l'Organismo di Vigilanza potrà essere consultato in casi di dubbi o approfondimenti.

B) Approvvigionamento di beni e servizi

Il processo è gestito dalle procedure interne che disciplinano responsabilità, modalità operative e di documentazione. Tali principi sono inclusi nelle procedure:

- *Protocollo per la gestione degli acquisti di beni per la gestione aziendale*
- *SGQ Procedura fornitori e acquisti di beni e servizi per la realizzazione di Campagne di Advertising*
- *G 4-1-1 Politica per offerte concorrenziali*
- *G 4-1-2 Politica per gli ordini di acquisto e contratti*
- *G 4-1-4 Politica relativa ai termini di pagamento ai fornitori*
- *G 4-1-5 Politica per sconti su quantità per media e produzione*
- *G 4-2-1 Politica per offerte concorrenziali*
- *G 4-2-2 Politica per ordini di acquisto e contratti*
- *G 4-2-3 Politica relativa ai termini di pagamento ai fornitori*
- *G 4-3-1 Politica per le fatture dei fornitori*
- *G 4-3-2 Politica per i debiti vs. fornitori*
- *G 4-3-3 Politica relativa ai pagamenti dei fornitori*

² Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: "a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri".

L'art. 54 precisa che "L'indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato".

Nella verifica della sussistenza dei requisiti di legalità la Società richiederà per la qualificazione del fornitore e del partner commerciale nel caso di forniture di servizi rifatturati al cliente o nel caso di ATI e ove comunque previsto dalla legge la documentazione comprovante il possesso dei requisiti antimafia, oltre all'esibizione di documenti comprovanti il possesso di requisiti di legge eventualmente richiesti per lo svolgimento delle attività (autorizzazioni, concessioni, licenze); la condivisione ed accettazione del Codice Etico aziendale.

Le liste dei fornitori costituite sulla base delle procedure di qualificazione sono sottoposte a costante monitoraggio e ad azioni mirate di controllo, al fine di verificare la persistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione secondo le procedure.

C) Gestione Risorse umane

Nella gestione del rapporto la Società richiede che i Dipendenti comunichino l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione o a procedimento penale per reati di criminalità organizzata.

Dal canto suo la Società si impegna a garantire l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi da reato e a mantenere l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale, presupposto per una sana crescita economica del Gruppo.

Inoltre farà quanto possibile per tenere costantemente informati i destinatari dei rischi specifici presenti rispetto ad alcune aree territoriali o ambiti commerciali.

V - Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 25-bis

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Codice penale

Art. 453. *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.* E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454. *Alterazione di monete.* - Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516

Art. 455. *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.* - Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende e le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457. *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.* - Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032.

Art. 459. *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di*

valori di bollo falsificati. - Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460. *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.* Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 309,00 a Euro 1032,00.

Art. 461. *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.* - Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103,00 a Euro 516,00.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464. *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.* - Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a a Euro 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 *Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (1).

Art. 474 - *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.*

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

V.1.a. - Esame delle fattispecie rilevanti ai sensi degli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464 c.p. (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo) e aree sensibili

Le norme di cui alla presente sezione tutelano tutte la legalità e la fiducia riposta nella circolazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

L'area critica relativa a questa categoria di reati può individuarsi in linea astratta nei soggetti e nei settori preposti ad incassi e pagamenti e si correla alla frequenza nell'utilizzo della cassa e dei contanti e dei valori di bollo.

In considerazione dell'attività svolta da Havas Milan è estremamente improbabile la commissione dei Reati sopra descritti e non si vi è necessita di individuare protocolli specifici.

Si sottolinea che proprio le modalità operative seguite da Havas Milan nell'ambito del processo finanziario tendono ad escludere la commissione di tali reati.

I pagamenti, infatti, sono effettuati in via prevalente con bonifico bancario. Fanno eccezione importi di modica entità riferiti in particolare a piccoli pagamenti.

Allo scopo di evidenziare la buona pratica di Havas Milan e di consentire la verifica di tali protocolli operativi, si richiamano di seguito le attività solo potenzialmente rilevanti e le procedure che da sempre le disciplinano e che escludono la possibilità di realizzazione delle descritte fattispecie delittuose.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA'	PROCEDURE
<p>PROCESSO FINANZIARIO</p>	<p>Attività finanziarie relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei flussi finanziari (incassi, pagamenti); • Gestione dei fondi aziendali (tesoreria); • Impiego di disponibilità liquide (tesoreria, gestione anticipi) 	<p>G 6-1 Politica Generale per i liquidi</p> <p>G 6-2 Politica relativa alla separazione delle cariche per il contante</p> <p>G 6-3 Politica relativa all'incasso in contanti ed altri pagamenti</p> <p>G 6-4 Politica relativa al controllo della firma e bonifici pagamenti elettronici</p> <p>G 6-5 Politica per il fondo per le piccole spese</p> <p>G 6-7 Politica per i pagamenti in contanti</p> <p>G 6-8 Politica per l'anticipo di denaro</p> <p>- Politica per l'anticipo di denaro per viaggi</p>

V.1.b. - Esame delle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. (Falsità o alterazione in strumenti o segni di riconoscimento)

I reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi contraffatti o alterati ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.) e il reato di introduzione nello Stato di commercio di prodotti

con segni falsi (art 474 c.p.) sono volti a tutelare la fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali e dunque tutela l'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato.

E', dunque, tutelata la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo: non è quindi necessario, per integrare il reato, che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto.

L'art. 473 c.p. punisce la contraffazione dei marchi e dei segni distintivi di prodotti industriali, ossia la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori e, altresì, l'alterazione degli stessi, consistente nella modificazione parziale di un segno distintivo genuino.

Inoltre, punisce l'uso di marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Tale ultima ipotesi è residuale e ricomprende tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi da altri falsificati quando non sussiste concorso nella falsificazione e non venga integrato l'art. 474 c.p.

La norma, infatti, punisce chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali o, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, o contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri o, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

L'art. 474 c.p., sempre nella citata ottica di tutela della fede pubblica, riguarda il momento della messa in vendita del prodotto con segno distintivo contraffatto o alterato, ossia punisce coloro che hanno messo in contatto la merce falsamente contrassegnata con il pubblico senza aver integrato o aver concorso alle ipotesi delittuose di cui all'art. 473 c.p.. Infatti, la fattispecie di introduzione nello Stato e di detenzione di prodotti con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati richiede, per essere integrata il fine ulteriore (dolo specifico) del commercio e della vendita ("fine di trarre profitto").

Le aziende che trattano prodotti tutelati da marchi o brevetti dovranno quindi costruire idonee regole precauzionali, per evitare il rischio di commissione di reati da parte di apicali o sottoposti.

In particolar modo, stante la sufficiente astratta conoscibilità del titolo di privativa oggi sufficiente per integrare gli estremi del delitto, le aziende dovranno predisporre idonee procedure per la verifica di preesistenti tutele di marchi e brevetti, qualora desiderino produrre o commerciare in prodotti che, per le loro caratteristiche, potrebbero essere oggetto di tutela brevettuale ovvero tutelati da marchio.

V.2.b. - Aree di rischio

La Società e il gruppo Havas prestano grande attenzione alla gestione dei marchi e dei segni distintivi della Società e di terzi nonché alla regolamentazione del loro utilizzo nell'ambito delle campagne di comunicazione.

La Società può utilizzare nella progettazione e produzione delle campagne di comunicazione simboli, loghi, marchi o segni distintivi di terzi ovvero collettivi (es. marchi di associazioni di categoria), che possono essere poi divulgati a scopi pubblicitari.

Pertanto, devono considerarsi attività potenzialmente a rischio:

- La progettazione della campagna pubblicitaria e del progetto di comunicazione;
- La gestione della produzione CINE TV e stampa;
- La gestione delle campagne Digital;
- Gestione delle attività di marketing e comunicazione di agenzia;
- In generale l'attività di gestione della Proprietà Intellettuale propria o di terzi.

In via indiretta sono a considerarsi a rischio anche:

- Processo di gestione delle risorse umane (rispetto alla tutela della riservatezza e disciplina dell'accesso a informazioni privilegiate relative ai diritti di proprietà industriale e intellettuale);

- Processo di gestione finanziaria: Controlli sui flussi di cassa e sui mezzi di pagamento.

V.3.b. - Principi di attuazione del Modello

Al fine di prevenire la commissione dei reati qui esaminati, ai Destinatari è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, una o più delle fattispecie di reato sopra considerate o che comunque agevolino la commissione dei predetti reati.

Essi, in particolare, nell'ambito delle proprie funzioni, sono tenuti a rispettare le procedure aziendali previste e di seguito richiamate quali specifici protocolli di prevenzione e ad osservare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

Il rispetto del Codice Etico e dei Principi Generali del Modello garantiscono la prevenzione dei Reati esaminati.

Inoltre, l'attuazione del Sistema delle Deleghe e delle Sistema delle Procedure sono volte a rafforzare la prevenzione dei Reati in questione e a integrare un sistema di controllo interno e di verifica per il più rigoroso rispetto delle norme di legge. Il rigoroso rispetto di tali norme esclude il coinvolgimento della Società nei Reati esaminati.

Per le attività riguardanti la progettazione e la produzione delle campagne pubblicitarie e dei progetti di comunicazione devono essere rispettati i seguenti principi:

- sono effettuate verifiche in fase di progettazione creativa e in fase di produzione della campagna pubblicitaria o del progetto di comunicazione sulla esistenza di diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi in relazione sia all'idea pubblicitaria che ai contenuti della stessa;
- sono effettuate le attività e i controlli necessari a garantire che i contratti con i terzi aventi ad oggetto l'utilizzo dei segni distintivi e/o delle opere dell'ingegno contengano clausole chiare a tutela dei diritti vantati da Havas;
- sono messe in atto tutte le cautele per evitare utilizzi illegittimi dei segni distintivi e delle opere dell'ingegno e, in generale, dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale non soltanto propri, ma anche di terzi.

V.4.b. - Procedure e Protocolli specifici

Costituiscono specifica attuazione dei principi sopra descritti le *Protocollo per la Progettazione e Produzione della Campagna Pubblicitaria o del progetto di comunicazione*

Inoltre, costituiscono adeguati protocolli di controllo interno le procedure del Sistema di Gestione della Qualità:

- *SGQ Progettazione Campagna*
- *SGQ Produzione Cine TV*
- *SGQ Fornitori e Acquisti*
- *SGQ Produzione stampa affissione e CG*
- *SGQ Produzione stampa traffico e CG*

VI. Delitti contro l'industria e il commercio **25-bis.1.**

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Codice penale

Art. 513. *Turbata libertà dell'industria o del commercio.* Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis. *Illecita concorrenza con minaccia o violenza.* Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 514. *Frodi contro le industrie nazionali.* Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici

Art. 515. *Frode nell'esercizio del commercio.* Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516. *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.* Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517. *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.*

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro

Art. 517-ter. *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.*

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Art. 517-quater. *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

VI.1. - Esame delle fattispecie rilevanti

Accanto ai reati di falso esaminati nella precedente sezione e indicati nell'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, i reati richiamati dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001 sono volti a tutelare il sistema economico nazionale sia sotto il profilo strumentale del libero esercizio delle attività produttive (es. artt. 513 e 513-bis c.p.) sia sotto quello dell'onestà e della correttezza degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti (es. artt. 516, 517, 517-quater c.p.).

Le condotte rilevanti sono quelle volte alla contraffazione o alterazione di prodotti industriali e alla successiva commercializzazione e distribuzione, in senso lato, dei prodotti contraffatti.

Sebbene alcune disposizioni siano finalizzate prevalentemente a contrastare comportamenti tipici delle organizzazioni criminali, che controllano o svolgono attività produttive, industriali e commerciali – pertanto non coinvolte nelle azioni di compliance al sistema del D.lgs. 231/2001, l’impatto di queste norme in materia di responsabilità amministrativa delle società assume un rilievo apprezzabile, in termini di rischio, rispetto ai produttori di beni che, ad esempio, segmentano il processo produttivo attraverso la delocalizzazione delle varie fasi in aree geografiche lontane, oppure ai produttori e operatori commerciali che, attratti dai bassi costi della merce contraffatta, si prestano a produrla o a venderla parallelamente ai prodotti originali.

Di seguito si descrivono più puntualmente le norme che possono anche solo potenzialmente avere un rilievo in considerazione dell’attività del Gruppo di cui fa parte la Società. Non ci si soffermerà sugli articoli 516 c.p. (“*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*”), l’art. 517-*quater* c.p. (“*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*”).

L’art. 513 c.p. (“*Illecita concorrenza con minaccia e violenza*”) è stata introdotto nel nostro ordinamento allo scopo di reprimere tutte le condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nel campo dell’economia, attuando strategie intimidatorie nei confronti degli imprenditori estranei all’associazione.

Il delitto è volto alla tutela dell’ordine economico che si estrinseca nel libero svolgimento delle attività economiche. Si tratta di un reato proprio che può essere commesso soltanto da coloro che esercitano un’attività industriale, commerciale o comunque produttiva, anche di fatto.

L’individuazione della condotta tipica, ossia della qualificazione della “concorrenza” e della “violenza e minaccia” ha portato maggiori difficoltà. Se da un lato, infatti, la concorrenza è individuata nel concetto costituzionalmente tutelato (art. 41 Cost.), violenza e minaccia sono connesse ad azioni illecite.

Ciò considerato, la giurisprudenza ha ritenuto integrare la condotta tipica delle attività intimidatorie delle associazioni criminali di tipo mafioso.

L’art. 514 c.p. (“*Frode contro le industrie nazionali*”) mira alla tutela della produzione nazionale. La condotta tipica consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

L’evento pregiudizievole per l’industria nazionale può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio, sia nella forma del lucro cessante che del danno emergente. Il dolo, generico, si esplica nella volontà di porre in essere la condotta tipica unita alla consapevolezza e volontà di arrecare danno all’industria nazionale.

L’art. 515 c.p. (“*Frode nell’esercizio del commercio*”) tipizza un reato che si concreta nella lesione della fiducia dei consumatori, recando al contempo danno alla sicurezza e alla trasparenza del mercato.

Per il suo perfezionamento è sufficiente la consegna di una cosa per un’altra (ossia di un bene che per origine, provenienza, qualità o quantità sia diverso da quello pattuito) restando di fatto estraneo e irrilevante alla norma l’eventuale danno patrimoniale arrecato alla controparte.

L’art. 517 c.p. (“*Vendita di prodotti con segni mendaci*”) costituisce norma di chiusura del sistema di tutela penale dei marchi e dei segni distintivi dei prodotti posto che a differenza dei già esaminati articoli 473 e 474 c.p., in questo caso sono punite condotte tipiche di falso ideologico, cioè marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori.

In questo caso, infatti, l’interesse tutelato non è la tutela del marchio, quanto piuttosto l’interesse dei consumatori che potrebbero essere tratti in inganno dal marchio mendace circa l’origine e/o la qualità dei prodotti acquistati.

L’art. 517-*ter* c.p. (“*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*”) punisce il soggetto che, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, facendo salva l’applicazione dei descritti artt. 473 e 474 c.p..

E’ altrettanto punito chi introduce – a fini di profitto – nel territorio dello Stato per la detenzione, per la vendita, per la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o per la messa in circolazione dei suddetti prodotti.

VI.2. - Aree di rischio e Principi di attuazione del Modello

In considerazione dell'attività svolta dalla società i rischi di coinvolgimento della Società in fattispecie qui esaminate sono estremamente limitati.

Sono espressamente richiamati i protocolli di cui alla precedente sezione V "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*" per quanto concerne in particolare i protocolli in prevenzione dei reati in materia di falsità o alterazione in strumenti o segni di riconoscimento.

VII Reati in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo introdotto dall'art. 9, Legge 123/2007 e modificato dall'art. 300 del d.lgs. 81/2008)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Codice penale

Art. 589. Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590. Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a

due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione - 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

VII.1. - Esame delle fattispecie rilevanti

L'art. 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 2001 è stato introdotto dalla legge 9 agosto 2007, n. 123 (entrata in vigore il 25 agosto 2007) e successivamente modificato e sostituito dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Con questa norma il legislatore ha inteso ampliare la sfera della responsabilità amministrativa delle società, estendendo l'elenco dei Reati presupposto fino a comprendere (per la prima volta) due fattispecie colpose: le lesioni colpose gravi e gravissime e l'omicidio colposo, quando commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'individuazione dei nuovi Reati è fatta dall'articolo 25-septies attraverso il rimando alle fattispecie previste dagli articoli 589 e 590 del Codice Penale.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei suddetti Reati.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un altro uomo.

Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, la morte di una persona e il nesso di causalità tra condotta ed evento.

Sul piano dell'elemento soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva, ma l'uno e l'altro si verificano per colpa dell'agente ossia per negligenza, imperizia o inosservanza di leggi da parte dello stesso.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

L'art. 590 c.p., terzo comma, punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave

- a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;

- c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per la responsabilità del datore di lavoro (ricordiamo che per la configurabilità della responsabilità amministrativa della Società sono richiesti i requisiti indicati nel Decreto all'art. 5, ovvero che il Reato sia stato commesso "nell'interesse o a vantaggio dell'Ente" stesso), non occorre la violazione di norme specifiche relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La giurisprudenza ha infatti statuito che, per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente in questo caso che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del disposto dell'art. 2087 c.c. (che pone a carico dell'imprenditore l'adozione, nell'esercizio dell'impresa, delle misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori).

Al fine di escludere la responsabilità del datore di lavoro (o degli altri soggetti tenuti a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro) non appare sufficiente che si adottino le idonee misure protettive e si impartiscano direttive da seguire, a tale scopo essendo altresì opportuno che si controlli con continua diligenza la loro puntuale osservanza.

Tale controllo sull'operato dei dipendenti non può risolversi esclusivamente nella mera messa a disposizione di questi ultimi dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene, gravando sul datore di lavoro l'onere di sviluppare una cultura sul rispetto delle norme antinfortunistiche, con il ricorso - se del caso - anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino alle citate disposizioni.

In mancanza di tutto quanto sopra, in caso di incidente occorso ad un lavoratore, il datore di lavoro sarà esonerato solo se il comportamento del dipendente è stato abnorme (ossia il comportamento imprudente è posto in essere dal lavoratore del tutto autonomamente ed in ambito estraneo alle mansioni affidategli).

VII.2. - Aree a rischio

Le aree di attività a rischio di commissione dei Reati qui esaminati non sono facilmente circoscrivibili e sono trasversali su tutte le aree aziendali.

Infatti, poiché qualsiasi violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro che provochi morte o lesioni gravi può determinare l'applicazione del D.Lgs. 231/2001, l'area critica delle fattispecie in esame riguarda in via astratta tutti gli ambiti aziendali.

Concretamente, tuttavia, il rischio per Havas Milan deve essere commisurato al tipo di attività che la società svolge, un'attività che non comprende di norma attività classificabili ad alto rischio di incidenti sul lavoro.

Pertanto, sulla base dell'attività attualmente svolta, dell'organizzazione aziendale e della struttura vigente le attività più a rischio saranno:

- l'utilizzo di computer videoterminali ed altre apparecchiature elettroniche.
- accesso, transito e permanenza nei locali della Società, nello svolgimento delle proprie attività di Dipendenti e soggetti esterni, tra i quali sono inclusi i consulenti esterni e i partecipanti a riunioni.
- l'accesso, il transito e la permanenza nei locali della Società di prestatori d'opera o di servizi esterni per la realizzazione di lavori di manutenzione, di pulizia e di nuove realizzazioni presso impianti o fabbricati in uso, inclusi i locali adibiti ad ufficio e la relativa gestione dei contratti di appalto.

In questo contesto e in relazione alle tipologie di Reati qui esaminati, le Aree a Rischio risiedono nelle aree aziendali ove risultano presenti i fattori di rischio analiticamente definiti nel Documento di valutazione dei rischi (DVR): tale documento - che a tal fine costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello - è redatto in conformità al D.Lgs. 81/2008.

Si devono ritenere in via di principio esclusi dalle aree a rischio i cosiddetti infortuni in itinere che, come noto, sono annoverati nell'alveo degli infortuni sul lavoro ai fini solidaristici, ma non generano

responsabilità in capo al datore di lavoro, se non in casi assolutamente eccezionali. Solo in considerazione di tali eccezioni, la Società valuta la sussistenza del rischio relativo.

Ai fini della efficace adozione del Modello viene considerata attività sensibile anche il rispetto della normativa in materia di sicurezza

VII.3. - Principi di attuazione del Modello

Per quanto concerne i Reati in esame, il Modello trova un'efficace attuazione attraverso la scrupolosa osservanza del Testo Unico della Sicurezza che pertanto si richiama integralmente quale atto normativo integrativo del Modello, in relazione al quale l'Organismo di Vigilanza può esercitare tutte le sue prerogative, avvalendosi, se necessario, di personale specializzato.

In particolare, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare le seguenti regole:

- le norme del Testo Unico sulla Sicurezza rilevanti rispetto all'attività da ciascuno svolta;
- le procedure e le disposizioni aziendali in tema di sicurezza sul lavoro;
- le disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro;
- le disposizioni in tema di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei lavoratori e di primo soccorso.

Al fine di adempiere in maniera adeguata alle disposizioni vigenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società ha adottato una organizzazione interna dei poteri volta a garantire che ciascuna "funzione" e ciascun compito siano svolti dall'organo dotato della maggiore competenza e professionalità ed ha nominato tutte le figure professionali previste dal Testo Unico sulla Sicurezza.

In questa sede si pone l'accento sui principi generali e sulle macroaree di maggiore interesse, affinché i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa in materia e alle regole e procedure interne che predispone e diffonde il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP") al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti e, quindi, della diversità dei loro obblighi, come specificati nel Testo Unico della Sicurezza.

In conseguenza dell'adozione di tali principi, con la presente Parte Speciale si prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure di volta in volta esistenti in azienda e relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge relative alla sicurezza ed igiene dei lavoratori;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- effettuare i corsi formativi ed informativi necessari;
- rispettare tutte le indicazioni, la cartellonistica, le procedure e le indicazioni, anche verbali, che di volta in volta sono emesse in tema di igiene e sicurezza sul lavoro;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze nei presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- rispettare le tempistiche programmate per la manutenzione delle autovetture aziendali in dotazione;

- nell'uso delle auto a noleggio per trasferte ovvero nell'uso dell'auto personale per motivi di lavoro rispettare rigorosamente le regole del codice della strada.

La Società dovrà inoltre fare in modo di:

- fornire adeguati dispositivi di protezione individuale ai propri dipendenti, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da questi svolte;
- seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di cui alle procedure aziendali e quelle di sicurezza che sono e saranno diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società;
- procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza ("Duvri") e alla determinazione dei costi della sicurezza nei contratti di appalto in conformità e nei casi previsti dall'art. 26 del Testo Unico della Sicurezza, anche consultando un consulente tecnico e/o giuridico esterno;
- in ogni caso di realizzazione di lavori di manutenzione o nuove realizzazioni all'interno degli uffici della Società o comunque nei luoghi nella quale la stessa esercita la propria attività, identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
- ottenere che i fornitori e gli altri destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, diano evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

VII.4. - Procedure e Protocolli specifici

Havas Milan, in occasione della definizione del Modello, ha riesaminato il proprio Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, allo scopo di assicurare che lo stesso sia idoneo a prevenire i Reati della presente Parte Speciale.

La documentazione di tale Sistema di gestione è costituita in particolare da:

- Politica per la Sicurezza enunciata nel Codice Etico aziendale;
- La documentazione operativa, e procedure e le direttive aziendali che disciplinano le attività rilevanti anche in materia di sicurezza sul lavoro (incluse – ove applicabile – le attività di registrazione e controllo), definendo per ciascuna di esse responsabilità e modalità operative.

Struttura, responsabilità, competenze (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, commi 1 e 3)

Per la gestione del Sistema, nell'ambito della struttura organizzativa aziendale, sono stati assegnati i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza.

I compiti e le procure sono attribuiti secondo criteri formalizzati e secondo un principio di effettività.

I documenti di riferimento sono i seguenti:

- l'Organigramma aziendale e della sicurezza;
- il Documento di valutazione dei rischi (DVR), che dettaglia compiti e responsabilità per il Servizio di Prevenzione e Protezione, individua il medico competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i Responsabili e gli Addetti all'antincendio e Primo Soccorso.

Tale organizzazione strutturale è volta ad assicurare la sussistenza delle competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi, nonché per garantire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal sistema di gestione della sicurezza adottato e dal Modello.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 il sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici risponde ai seguenti criteri:

Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti e luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera a)

Nella valutazione tecnica degli investimenti in attrezzature o luoghi di lavoro, sono valutati gli aspetti relativi alla sicurezza che conseguono all'inserimento nell'ambiente di lavoro del nuovo macchinario o attrezzatura ovvero alle modifiche o della manutenzione del luogo di lavoro.

Preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature o all'accesso a nuovi luoghi di lavoro i lavoratori sono adeguatamente formati ed addestrati.

Gli acquisti e gli investimenti sono effettuati nel rispetto del Sistema delle Procedure che disciplina responsabilità, modalità operative e relativa documentazione per il processo di acquisto.

- *Protocollo per la gestione degli acquisti di beni per la gestione aziendale*
- *G 4-2-2 Politica per gli ordini di acquisto e contratti*
- *SGQ Gestione infrastrutture, Impianti e Attrezzature*

Attività di valutazione dei rischi, compresi quelli di esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera b)

Ai fini della corretta identificazione e valutazione dei rischi e della predisposizione delle misure conseguenti, il Documento di valutazione dei rischi (DVR), redatto dal datore di lavoro - contiene tra l'altro:

- (a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la loro identificazione e conseguente valutazione;
- (b) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito di tale valutazione;
- (c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- (d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- (e) l'indicazione del nominativo dell'RSPP, dell'RLS e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- (f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

La valutazione dei rischi e il Documento di Valutazione dei Rischi sono periodicamente revisionati; tale revisione è sempre effettuata:

- (a) in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- (b) in relazione all'evoluzione della prevenzione e protezione;
- (c) a seguito di infortuni significativi;
- (d) quando i risultati delle attività di sorveglianza e di monitoraggio (effettuate secondo le procedure adottate) ne evidenzino la necessità.

Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30 lettera c)

Emergenza e primo soccorso:

E' seguita all'interno della Società la normativa aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno.

In particolare, sono definite idonee procedure ed istruzioni operative che stabiliscono i compiti, modalità, responsabilità, azioni da intraprendere nei diversi scenari di emergenza e le modalità di gestione del soccorso.

All'interno della Società sono inoltre definite modalità, ruoli e responsabilità per le attività da svolgersi per la richiesta di rilascio e rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai VV.FF e le indicazioni sulle modalità e le responsabilità di conservazione ed aggiornamento del registro antincendio.

Affidamento lavori a soggetti esterni:

I lavori affidati in appalto rappresentano un elemento delicato nell'ambito delle attività di prevenzione e protezione dei lavoratori, in quanto la presenza di soggetti terzi che compiono attività lavorativa presso la Società determina la nascita di rischi, sia propri delle attività cedute in appalto, sia derivanti dall'interferenza tra i vari soggetti coinvolti e tra le diverse attività svolte.

Questo è un aspetto particolarmente sensibile in particolare per le attività di manutenzione o di ristrutturazione svolte presso la sede.

La società definisce le modalità e i contenuti delle informazioni che devono essere fornite ai terzi in materia di sicurezza sul lavoro con la specificazione dei ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del DUVRI, che indica le misure da adottare nella gestione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera o di un servizio.

E' verificata l'esistenza dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori prevista ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08, la rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche, l'adozione di clausole contrattuali riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.

La violazione di norme in materia di salute ed igiene nei luoghi di lavoro e le eventuali sanzioni disciplinari costituiscono parte integrante del regolamento contrattuale con l'appaltatore in modo che alle eventuali violazioni sia collegata una coerente reazione sanzionatoria contrattuale ed economica.

Riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente l'andamento del fenomeno infortunistico.

Il tema della sicurezza viene anche regolarmente analizzato dalla struttura aziendale nel corso delle riunioni periodiche del management e ove necessario, in tali riunioni, vengono anche definiti e verbalizzati gli opportuni interventi correttivi e/o preventivi.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, è effettuata, una riunione annuale per riesaminare l'organizzazione della sicurezza ed in particolare:

- il Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.);
- l'andamento degli infortuni, l'eventuale manifestarsi di malattie professionali e i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria (dati biostatistici);
- i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);
- i programmi di formazione e informazione.

A tale riunione partecipano il Datore di Lavoro, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il Medico competente (MC) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

L'RLS viene consultato regolarmente all'esito di ogni ispezione dell'RSPP per condividere il verbale di visita e le eventuali azioni di miglioramento individuate, raccogliendo anche commenti, osservazioni o proposte.

Attività di sorveglianza sanitaria (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera d)

Il Medico Competente nominato e in possesso dei requisiti di legge effettua la sorveglianza sanitaria che è condotta in conformità alle prescrizioni di legge e gestita nell'ambito del Documento di valutazione dei rischi (DVR) con il relativo "Protocollo sanitario".

Il Datore di Lavoro vigila sul corretto svolgimento dei compiti da parte del Medico Competente e provvede ad individuare e inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal protocollo di sorveglianza sanitaria e di rischio. Prima di adibire il lavoratore alla mansione deve essere verificato il rilascio del giudizio di idoneità alla mansione stessa sia in caso di prima assegnazione sia a seguito di cambio mansione.

Attività di informazione e formazione dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera e)

La conoscenza dei rischi e delle modalità operative più sicure sono un elemento fondamentale per limitare l'esposizione ai rischi e quindi la possibilità di infortuni o l'insorgenza di malattie correlate al lavoro.

Di conseguenza, in base alla valutazione dei rischi e in conformità alla legislazione vigente e del CCNL, tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori, viene effettuata la formazione e l'addestramento delle risorse umane, finalizzati ad assicurare che tutto il personale – ad ogni livello – sia consapevole dell'importanza di conformare le proprie azioni alle prescrizioni del Modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino da tali prescrizioni.

Le esigenze di formazione e addestramento sono rilevate all'inizio di ogni anno fiscale e possono essere motivate da fattori quali:

- assunzione di nuovo personale;
- cambio di mansione o nuove modalità operative;
- prescrizioni di regolamenti o normative;
- carenze di competenza o incidenti occorsi.

L'attività di informazione continua rivolta ai Destinatari è inoltre volta alla sensibilizzazione e al coinvolgimento delle stesse nelle questioni relative alla gestione della sicurezza, attraverso strumenti quali la consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive, riunioni per analizzare le criticità e pianificare azioni di miglioramento, distribuzione di documentazione ed informative ad hoc, di volta in volta predisposte dal datore di lavoro.

Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera f) e periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera h e comma 4)

Al fine di mantenere gli standard di sicurezza in essere, il datore di lavoro effettua attività di vigilanza e di controllo periodico del rispetto delle procedure e corrette prassi operative, nonché dell'efficienza delle misure di tutela poste in atto mediante l'attività dell'RSPP e dell'Organismo di Vigilanza.

La vigilanza del rispetto delle disposizioni aziendali è effettuata dal Datore di Lavoro e dalle figure di questo eventualmente individuate (dirigenti preposti per la sicurezza) ciascuno secondo le competenze derivanti dal proprio ruolo.

Sono in ogni caso previste ed effettuate le seguenti attività:

- manutenzione periodica atta a garantire l'efficienza delle attrezzature e delle strutture anche in esecuzione della SGQ Gestione Infrastrutture, Impianti e attrezzature;
- controllo quotidiano, da parte dei lavoratori addetti, delle principali sicurezze inerenti lo svolgimento della propria mansione, con conseguente segnalazione delle eventuali inefficienze al RLS e/o a RSPP;
- controllo costante da parte del datore di lavoro delle condizioni di sicurezza e del comportamento dei lavoratori, con conseguente segnalazione delle eventuali inefficienze al RSPP e all'OdV;
- Sopralluoghi periodici da parte dell'RSPP, al fine di:
 - verificare lo stato generale del luogo di lavoro ed il comportamento dei lavoratori;
 - confrontarsi con i Preposti e RLS sulle problematiche di sicurezza.

Tali ispezioni sono verbalizzate, anche allo scopo di registrare le eventuali non conformità rilevate e per segnalare alla funzione preposta le eventuali carenze per gli interventi di ripristino; le violazioni a disposizioni/istruzioni di sicurezza sono segnalate alla HR Manager per i provvedimenti del caso.

Tali sopralluoghi possono avvenire anche alla presenza dell'RLS, nel qual caso i verbali riportano anche la firma dello stesso.

Le situazioni di pericolo e i mancati infortuni sono segnalate al RSPP, registrate e attuate le azioni di miglioramento necessarie.

Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera g) e definizione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, comma 2)

La documentazione e le certificazioni obbligatorie per legge sono gestite e custodite presso l'ufficio del CFO.

Havas Milan definisce criteri e modalità per gestione della documentazione relativa alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro e per l'aggiornamento riguardante la normativa rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza nonché l'individuazione delle attività e delle aree aziendali in cui tali prescrizioni si applicano e delle modalità di diffusione delle stesse. In particolare, il RSPP è responsabile del mantenimento e della raccolta aggiornata delle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza, e di renderle disponibili per la consultazione.

Tutte le attività relative alla attuazione e miglioramento del sistema aziendale sono documentate e verificabili.

Miglioramento

Per garantire il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza, periodicamente (almeno una volta all'anno, nell'ambito del riesame da parte della Direzione) la Società fissa obiettivi – in linea con gli impegni definiti nella politica della sicurezza – ed elabora, un piano di miglioramento che viene incluso nell'aggiornamento del DVR.

La Società promuove inoltre una stretta collaborazione con le Autorità competenti (INAIL, ASL, ecc.) e le Associazioni di categoria al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

Sistema disciplinare (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, comma 3)

Il mancato rispetto delle procedure e degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da parte dei Destinatari del Modello verrà sanzionato secondo quanto previsto dal capitolo 5 della Parte Generale di Modello.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza ed il riesame del Modello (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, comma 4)

L'Organismo di Vigilanza provvede alle verifiche secondo le previsioni di cui al capitolo 4 della Parte Generale di Modello.

Pertanto, l'OdV effettua periodicamente controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale e delle procedure ivi richiamate, in collaborazione – nell'ambito di ogni sito - con il Datore di Lavoro, il RSPP, i Preposti, il Medico Competente nonché tutti gli altri soggetti dotati di funzioni nell'ambito della sicurezza.

VIII - Delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n°.231.

Codice penale

Art. 648 – Ricettazione. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero uando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Art. 648-bis - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. Art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000. La

pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 - Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

VIII.1. - Esame delle fattispecie rilevanti

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, detto anche "Decreto Antiriciclaggio" (che ha recepito la direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione), ha inserito nel corpus del D.Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-octies, il quale estende la responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.) anche se commessi a livello nazionale.

Già la Legge 146/2006 (articolo 10, 5° e 6° comma, adesso abrogati dal Decreto Antiriciclaggio) aveva previsto, infatti, la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, qualora gli stessi fossero stati commessi a livello transnazionale.

Si descrivono brevemente le fattispecie incriminatrici.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La ricettazione è costituita dalla condotta di chi al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto o si intromette nel farle acquistare, ricevere o occultare.

La ricettazione è un reato contro il patrimonio e tende a garantire il diritto del privato dall'intervento di attività ulteriori rispetto ad un delitto di cui è stato già vittima, attività capaci di portare alle estreme conseguenze il pregiudizio già subito e di rendere più difficoltoso il recupero.

La fattispecie criminosa comprende una multiforme serie di attività successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto presupposto, dal quale provengono i beni o il denaro oggetto di ricettazione finalizzate al conseguimento di un profitto (acquisto, ricezione, occultamento o qualunque altra forma di intervento nel fare acquistare il bene). Ne consegue che integra gli estremi del delitto di ricettazione la condotta di colui che si intromette nella catena di possibili condotte successive ad un delitto già consumato essendo consapevole dell'origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sé o al altri un profitto.

Quanto all'elemento soggettivo del reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche quali, ad esempio, la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si concreta e si qualifica nella sostituzione, nel trasferimento o in altre operazioni aventi ad oggetto denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto e finalizzate a impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni in questione.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che, consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità, compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

Costituiscono riciclaggio le condotte finalizzate a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il solo reato di ricettazione. Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p..

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione della ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-bis c.p..

Autoriciclaggio (art. 648-ter1)

Il art. 648 ter1 c.p. punisce l'autore del reato presupposto (un delitto non colposo) il quale impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i

beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Questa fattispecie è autonoma rispetto al delitto di riciclaggio.

Dalla lettura della norma, nonché dal contesto della sua emanazione, appare evidente che la finalità sottesa all'introduzione del reato di autoriciclaggio non è soltanto quella di punire il riciclaggio di denaro o di utilità di provenienza illecita, bensì l'inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario attraverso l'utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa. Tale reato lede l'amministrazione della giustizia come l'economia pubblica nel suo insieme.

Infatti, chi autoricicla con investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, ma inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, di estremi riportabili all'archetipo degli artifici e raggiri), esprimano un contenuto decettivo, capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene.

VIII.2. - Aree di rischio

Il rischio che si verifichino i sopra descritti reati antiriciclaggio nel contesto della attività svolta da Havas Milan è ridotto in virtù del tipo di business svolto dalla Società nonché delle procedure interne da sempre adottate.

Tuttavia, deve considerarsi che possono essere anche solo potenzialmente a rischio i seguenti processi e attività:

- Gestione degli acquisti di beni e servizi, in relazione alla qualificazione e selezione dei fornitori;
- Gestione delle attività di vendita di prodotti, specie in relazione alla valutazione della clientela privata;
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Gestione delle operazioni societarie straordinarie;
- Gestione degli investimenti
- Gestione degli adempimenti fiscali e contributivi.

VIII.3. - Principi di attuazione del Modello

Ai fini della prevenzione dei reati in esame, il Modello prevede l'esplicito divieto a carico dei soggetti interessati dai processi sensibili rilevati, di:

- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati richiamati;
- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare un'ipotesi di reato in esame, possono potenzialmente tradursi in tali illeciti o favorirne la commissione.

A tal fine si dispone, in particolare, l'esplicito obbligo in capo ai Destinatari interessati dai processi sensibili rilevati di:

- non intrattenere rapporti commerciali e/o di collaborazione con soggetti (persone fisiche o giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle forme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori /clienti / partner commerciali;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza l'operazione che presenti indici di anomalia/criticità in relazione al rischio controparte, cioè il rischio legato al presumibile coinvolgimento della controparte in attività illecite;

- accettare pagamenti in contanti nei soli casi previsti dalle regole interne e nel rispetto delle procedure di controllo adottate dalla Società.

VIII.4. - Procedure e protocolli adottati

A) Sulla qualificazione e selezione delle controparti contrattuali

Nella gestione delle attività di acquisto il processo è gestito dalle seguenti procedure, che disciplinano responsabilità, modalità operative e relativa documentazione per ciascuna divisione:

- *Protocollo per la gestione degli acquisti di beni per la gestione aziendale*
- *SGQ Procedura fornitori e acquisti di beni e servizi per la realizzazione di Campagne di Advertising*

Per quanto riguarda la valutazione dei Clienti, vengono seguite le procedure di cui al processo commerciale:

- *SGQ Partecipazione Gare*
- *Procedure corporate "Cliente"*

In ogni caso nella scelta delle controparti contrattuali devono essere valutati gli indicatori di anomalia che consentano di rilevare le transazioni a rischio.

In particolare rilevano il profilo soggettivo della controparte (es. esistenza di procedimenti penali a carico, reputazione opinabile), il suo comportamento (es. reticenza a fornire dati o informazioni), posizione territoriale (es. transazioni in paesi off-shore), caratteristiche e finalità dell'operazione negoziale (es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali di mercato).

In via generale, deve valutarsi la reputazione ed affidabilità della controparte sul mercato, nonché la sua adesione a valori comuni alla Società e al Gruppo Havas. A tal fine, in fase di stipula dei contratti sono incluse clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal decreto e dal rispetto dei principi espressi dal Modello e/o dal codice Etico della Società.

B) Sulla gestione delle risorse finanziarie

Sono adottate le seguenti procedure:

G 6-1 Politica Generale per i liquidi

G 6-2 Politica relativa alla separazione delle cariche per il contante

G 6-3 Politica relativa all'incasso in contanti ed altri pagamenti

G 6-4 Politica relativa al controllo della firma e bonifici pagamenti elettronici

G 6-5 Politica per il fondo per le piccole spese

G 6-6 Politica per la conciliazione bancaria

G 6-7 Politica per i pagamenti in contanti

G 6-8 Politica per l'anticipo di denaro

Le procedure adottate assicurano che:

- i soggetti dotati di poteri per il trasferimento di risorse finanziarie siano individuati dalle procure, con indicazione della tipologia di operazione e importo e previsione di firma congiunta o autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per operazioni al di sopra di un certo importo o di particolare importanza;
- siano stabiliti limiti di spesa mediante la definizione di budget per centri di costo e soglie quantitative di spesa coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- restino esclusi i flussi in entrata e in uscita di denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalle Funzioni competenti e comunque per le operazioni di piccola cassa;
- incassi e pagamenti siano sempre tracciati e documentati.

In ogni caso, per la gestione dei flussi in entrata ed uscita sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e altri intermediari finanziari sottoposti alla disciplina della UE o di altro Stato che imponga rispetto di norme antiriciclaggio equivalenti a quelle europee.

- C) Nella gestione delle operazioni societarie straordinarie (es. fusioni e acquisizioni), oltre al rispetto delle procedure e dei protocolli espressamente previsti nella Parte Speciale II - "Reati Societari", si deve fare in modo che siano svolti sulla controparte dell'operazione idonei accertamenti strumentali mediante due-diligence legale e fiscale che includa l'acquisizione della documentazione antimafia e l'accertamento dell'eventuale sussistenza in capo alla controparte di condanne definitive o di procedimenti penali dai quali potrebbero derivare responsabilità ai sensi del Decreto.
- D) Nella gestione degli investimenti le persone con poteri decisionali o comunque coinvolte nell'attività – consultando l'OdV – vigilano su eventuali indici di anomalia quali per esempio:
- assenza di plausibili giustificazioni, per lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale dell'attività;
 - esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al profilo economico e patrimoniale della Società;
 - esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie;
 - acquisizioni a diverso titolo di disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore, non giustificati dal giro d'affari aziendale, soprattutto con uso di denaro contante;
 - investimenti in beni mobili e/o immobili di rilevante ammontare effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico imprenditoriale o da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato;
 - conclusione di contratti a favore di terzi, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione;
 - acquisizioni o vendite di immobili o mobili di rilevante ammontare a nome di un prestanome o di una terza persona, senza apparenti legami di carattere personale o professionale o imprenditoriale con quest'ultimo soggetto;
 - acquisizioni di beni mobili e/o immobili di rilevante ammontare con un sostanzioso importo in contante o versando per contanti un cospicuo anticipo.
- E) Nella gestione degli adempimenti fiscali e contributivi è seguita la seguente procedura:

Procedura per la gestione degli adempimenti fiscali

Le procedure e i protocolli espressamente previsti nella Parte Speciale - 4 "Reati Societari" integrano questa sezione e garantiscono, insieme ai protocolli qui previsti, il più rigoroso rispetto delle norme di legge nonché controlli interni volti a prevenire e ad evitare il coinvolgimento dei Destinatari e della Società in fattispecie di reato di cui alla presente sezione.

IX - Delitti contro la personalità dello Stato

Art. 25-quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto é punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto é punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2 Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3 Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4 Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999.

Codice Penale

Art. 270-bis. *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.*

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-ter. *Assistenza agli associati.*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater. *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.*

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni

Art. 270-quater.1. *Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo*

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

270-quinquies. *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.*

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici **Art. 270-sexies.** *Condotte con finalità di terrorismo.*

1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia

Art. 280. *Attentato per finalità terroristiche o di eversione*

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-bis. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 289-bis. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni (2).

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma

Art. 302. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi [c.p. 43], preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] (2) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 115, 414]. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (3).

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione

Art. 1 - Decreto Legge 15 dicembre 1979, n. 625 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

In considerazione dell'attività svolta, i reati di cui alla presente sezione non appaiono ipotizzabili per Havas Milan.

I principi del Codice Etico adottato sono comunque idonei a prevenire comportamenti in violazione delle norme descritte.

X - Delitti contro la personalita' individuale

Art. 25-quinquies

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Codice penale

Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità e approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600-bis. Prostituzione minorile. -

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto .

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000..

Art. 600-ter. Pornografia minorile. -

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità [c.p. 600-sexies].

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali

600-quater. Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità

600-quater.1. Pornografia virtuale.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali

Art. 600-quinquies. *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.* - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 15.493 a euro 154.937.

Art. 601. *Tratta di persone.* - È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età

Art. 602. *Acquisto e alienazione di schiavi.* - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 603-bis. *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è

punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

X.1. - Aree a rischio e principi attuativi del Modello

In considerazione dell'attività svolta da Havas Milan non risulta concreto il rischio di commissione dei reati sopra indicati.

Tuttavia, vi sono ipotesi nelle quali la società potrebbe trovarsi coinvolta, anche a titolo di concorso nel reato, in fattispecie contemplate da questo articolo, e in casi nei quali potrebbe configurarsi anche un margine, seppur sempre ipotetico, beneficio dalla commissione dell'illecito (integrando così la responsabilità dell'ente).

Ciò potrebbe accadere nel caso di pubblicazione di materiale considerato pornografico attinente a minori (es. produzioni CIVE TV o Stampa o Digital) ovvero dalla pubblicazione diffusasi di tale materiale su propri siti ovvero siti in qualche maniera associabili al nome Havas Milan che potrebbero integrare una violazione di cui agli artt. 600-ter, 600-quater, 600-quater1 c.p..

In questo contesto deve precisarsi che il reato di "pedopornografia virtuale" si verifica quando il materiale utilizzato nella commissione di uno degli illeciti di pornografia minorile o di detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini relative a minori realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali, appunto immagini virtuali.

In definitiva, anche considerando remota l'ipotesi che Havas Milan possa essere coinvolta in alcuna delle fattispecie qui esaminate, essa con l'adozione del Modello mette in atto ulteriori espressioni cautele e misure di prevenzione volte a evitare la commissione dei reati esaminati con espressioni previsioni nel Codice Etico e controlli sui protocolli esistenti.

In particolare sono sempre effettuati controlli preventivi sulla tipologia dei contenuti creativi, inoltre, in fase di produzione sul raggiungimento della maggiore età delle persone messe a contratto e infine in fase di diffusione sui canali di comunicazione utilizzati per la rappresentazione sull'età del pubblico destinatario di contenuti eventualmente adatti ad un pubblico adulto.

Rafforza i protocolli adottati, l'adozione di *Protocollo per la Progettazione e Produzione della Campagna Pubblicitaria o del Progetto di Comunicazione* volte, tra l'altro, a prevenire qualsiasi uso illecito di immagini ed effettuare controlli preventivi anche con l'ausilio di consulenti legali e, inoltre, i protocolli e le procedure di cui alla Parte Speciale III "*Delitti informativi e trattamento illecito dei dati*" ivi incluso l'utilizzo di *firewall* e dei sistemi di sicurezza del traffico dati.

In relazione al reato di cui all'art. 603-bis "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" introdotto quale contrasto al fenomeno del caporalato ma non limitato al settore agricolo, esso coinvolge tutte le situazioni di sfruttamento del lavoro e delle condizioni di bisogno del lavoratore e punisce chiunque recluta o utilizza, assume o impiega tale manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione.

Seppur non vi siano rischi concreti che Havas Milan possa essere coinvolta in fattispecie di questo tipo, deve considerarsi in via potenziale un rischio connesso al comportamento illecito di terzi, fornitori di beni o servizi nella attività di produzione di campagne di comunicazione.

A presidio do questi rischi, i protocolli adottati sulla disciplina della fase di selezione dei fornitori e gestione dei rapporti con questi nelle Parti Speciali "I – Reati contro la pubblica amministrazione" protocollo 1.13, "IV – Delitti di criminalità organizzata" protocollo B), "VIII – Delitti contro il patrimonio mediante frode" protocollo A), sono qui integralmente richiamati ed adottati quali adeguati controlli interni.

XI - Reati di abuso di mercato

Art. 25 sexies

Abusi di mercato (articolo introdotto dal comma 3 dell'art. 9, Legge 62/2005 - Legge comunitaria 2004.)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo 1-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

Parte V - titolo 11-bis - Capo 111- Sanzioni Amministrative

Art. 187 quinquies - Responsabilità dell'Ente

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nei comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della Giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Parte V - titolo 1-bis - Capo II - sanzioni penali

Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate

1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro sei milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

e) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle Operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)

Art. 185 - Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo

Capo III - Sanzioni amministrative

Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al

maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter - Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di

concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

I reati di abuso di mercato possono essere commessi da società emittenti di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e/o da società che detengano partecipazioni rilevanti in società quotate o siano investitori molto attivi sui mercati regolamentati.

Non è il caso di Havas Milan e, pertanto, in considerazione dell'attività svolta, i Reati di questa sezione non appaiono ipotizzabili.

XII - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Art 25 quater1.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo introdotto dall'art. S, Legge 7/2006)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3

Codice penale

Art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

In considerazione dell'attività di Havas Milan e dei risultati dalla macroanalisi e delle interviste effettuate non appare configurabile un coinvolgimento della società in questo Reato.

XIII - Reati in violazione del diritto d'autore

25-novies.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata LDA.

Legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Legge speciale in materie di diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio - "LDA")

Art. 171 – 1. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065, chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) [soppresso]

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

2. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

4. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

171-bis. 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi

contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

171-ter. 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del

contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati

all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

171-septies. 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

171-octies. 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

174-quinquies. 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

XIII.1. - Esame delle fattispecie rilevanti – (Art. 171, primo comma, lettera a-bis e art. 171, terzo comma, LDA)

La fattispecie prevista tutela innanzitutto l'interesse patrimoniale dell'autore di un'opera dell'ingegno e incrimina chiunque, senza averne diritto, mette a disposizione del pubblico, a qualsiasi scopo e in

qualsiasi forma, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere.

In questa fattispecie, infatti, l'autore dell'opera potrebbe vedere frustrate le aspettative di guadagno a causa della libera circolazione della propria opera in rete. Con tale norma si tende, pertanto, a responsabilizzare soprattutto le aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette dal diritto d'autore.

Il D.Lgs. 231/2001 ha esteso la tutela alla relativa aggravante prevista per il caso in cui tutti i reati di cui al primo comma dell'art. 171 LDA siano commessi su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

In questa fattispecie di danno, il bene giuridico tutelato non è l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Pur non essendo la formulazione dell'art. 25-novies del Decreto affatto chiara, pare doversi interpretare il riferimento al terzo comma dell'art. 171 LDA nel senso che la responsabilità della società sorge soltanto nel caso in cui i reati di cui al primo comma del citato articolo (a differenza di quello sub lettera a-bis) siano circostanziati dall'aggravante in questione.

(Art. 171-bis LDA)

Tale fattispecie tutela le opere dell'ingegno informatiche e, in particolare, i software e le banche di dati.

Per ricostruire l'esatta portata della norma appare opportuno far riferimento e riportare la definizione di software di cui alle norme civilistiche della stessa LDA.

In particolare, l'art. 2 LDA tutela "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purchè originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore mentre esclude dalla tutela le idee ed i principi che stanno alla base di un programma, compresi quelli alla base delle interfacce" e "le raccolte di opere, dati e altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo."

L'articolo in esame punisce, al primo comma, chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

Al secondo comma, invece, punisce chiunque, al fine di trarne profitto, riproduca su supporti non contrassegnati SIAE, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies LDA, ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter LDA, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.

(Art. 171-ter LDA)

L'art. 171-ter LDA, primo comma, tutela, in particolare, le opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo e cinematografico, le opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, anche multimediali, e punisce molteplici condotte abusive, quali, ad esempio, la duplicazione e la diffusione dell'opera stessa, nonché la detenzione e la cessione a qualsiasi titolo di supporti contenenti le suddette opere ma privi del contrassegno SIAE. Punisce altresì molteplici condotte aventi ad oggetto dispositivi che consentono l'accesso a servizi criptati senza il pagamento del canone dovuto o che sono finalizzati a facilitare l'elusione delle misure tecnologiche di protezione delle opere protette di cui all'art. 102-quater LDA.

Le condotte descritte dal primo comma dell'art. 171-ter LDA sono penalmente rilevanti soltanto se commesse con il fine di lucro e per uso non personale.

Il secondo comma dell'art. 171-ter LDA, invece, oltre a punire chi promuova o commetta, nell'esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione e importazione di opere tutelate, i fatti di cui al primo comma, punisce molteplici condotte abusive

(riproduzione, vendita, cessione a qualsiasi titolo, etc.) aventi ad oggetto oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate.

Ancorché la norma non preveda espressamente il fine di lucro, un orientamento giurisprudenziale richiede anche per le fattispecie di cui al secondo comma il fine di lucro previsto dal primo comma del medesimo articolo.

Accanto a tali condotte, il secondo comma dell'art. 171-ter LDA punisce il c.d. file sharing, cioè l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa.

(Artt. 171-septies e 171-octies LDA)

L'art. 171-septies LDA è posto a tutela delle funzioni di controllo della SIAE in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si integra con la mera violazione dell'obbligo.

Infatti, l'articolo in esame punisce i produttori e importatori che non comunichino alla SIAE i dati identificativi di supporti non soggetti all'obbligo di apposizione del contrassegno e chiunque, in sede di richiesta di apposizione del contrassegno SIAE, attesti falsamente di aver assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore.

L'art. 171-octies LDA, infine, punisce chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

XIII.2. - Aree a Rischio

In considerazione dell'attività svolta da Havas Milan il rischio di responsabilità della Società per commissione di reati di cui all'art. 25-nonies deve considerarsi concreto, sebbene tale rischio debba considerarsi mitigato dal fatto che la responsabilità può sorgere solo se tali reati sono compiuti nell'interesse e a vantaggio della Società.

L'attività di *core business* della agenzia creativa, infatti, è fondata proprio sulla produzione e l'utilizzo di opere dell'ingegno per cui la tutela del diritto d'autore, di fatto, costituisce il valore chiave dell'attività di Havas Milan.

Tuttavia, è legittimo immaginare che nello svolgimento dell'attività vi possano essere soggetti che, violando le norme di legge, le norme procedurali interne e le policy aziendali da sempre adottate dalla Società o approfittando della disponibilità di materiale tutelato dalle suddette norme, commettano uno dei reati sopra esposti coinvolgendo la Società nel relativo procedimento penale ai sensi del D.Lgs. 231/2001 anche ai fini del concorso nel reato.

In quest'ottica la Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di cui alla presente Parte Speciale:

- progettazione e produzione della campagna pubblicitaria e del progetto creativo con riferimento ai contenuti della creatività (CINE TV, Stampa, Digital).
- marketing e comunicazione di agenzia;
- gestione dei sistemi informatici (gestione degli accessi alle reti telematiche, alla gestione e acquisto licenze software e alla gestione delle credenziali per l'accesso e l'intervento sui sistemi informatici della Società);

Appaiono, inoltre, sensibili tutti quei processi, anche afferenti ad aree diverse, comunque connessi all'utilizzo e alla gestione in genere di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore.

XIII.3. - Principi di attuazione del Modello

La Società adotta da sempre politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla tutela del diritto d'autore.

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei Destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-novies del Decreto, la Società adotta una serie di misure precauzionali e si uniforma a idonei principi generali di comportamento.

In via generale, ai Destinatari del Modello è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-nonies del D.Lgs. 231/2001).

Inoltre, la Società fornisce ai Dipendenti e ai terzi un'adeguata informazione sulle opere protette dal diritto d'autore, in uso da parte della Società, ed informa gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore e che dello stesso ne è vietata la duplicazione, distribuzione, vendita e, più in generale, ogni utilizzo per fini commerciali e/o imprenditoriali estranei all'attività lavorativa.

Al fine di evitare la commissione di reati lesivi del diritto d'autore, tutti i Destinatari nell'ambito dell'attività di lavoro prestata nell'interesse della Havas Milan devono attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e le convenzioni, nazionali ed internazionali, che disciplinano il Diritto d'Autore;
- effettuare già in fase di progettazione delle campagne pubblicitarie e dei progetti di comunicazione verifiche di anteriorità dell'idea creativa e la sussistenza di diritti di terzi sulle opere che integrano l'idea creativa;
- verificare che la negoziazione e la formalizzazione di accordi aventi ad oggetto il trasferimento e/o la licenza di diritti d'autore siano conformi alle norme dettate in materia di diritto d'autore;
- assicurarsi che nelle campagne pubblicitarie Cine TV, Stampa e Digital in cui siano riprodotte opere dell'ingegno, come pure sul sito web della Società e in tutte le altre comunicazioni interne e/o dirette al pubblico siano acquisiti i relativi diritti dagli autori, editori, artisti interpreti, esecutori e tutti gli altri aventi diritto sulle opere.

È inoltre vietato:

- l'impiego e/o l'uso e/o l'installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato, non contrassegnato o comunque non autorizzato;
- la duplicazione e/o la riproduzione, anche nell'ambito dello svolgimento di un'attività lavorativa autorizzata, di opere dell'ingegno coperte da copyright fuori dai casi espressamente consentiti dalla legge;
- l'utilizzo e/o la messa a disposizione del pubblico di opere dell'ingegno di terzi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, fuori dei casi consentiti dalla legge.

XIII.4. - Procedure e protocolli specifici

Oltre ai principi di attuazione del Modello di cui alla presente parte speciale e al Codice Etico aziendale, a presidio dei processi individuati potenzialmente a rischio in questa sezione, si richiamano in primo luogo i principi e i protocolli di cui alla Parte Speciale "*III - Delitti informatici e trattamento illecito di dati*" nonché quelli di cui alla Parte Speciale "*V - Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*" e "*VI. Delitti contro l'industria e il commercio e a tutela della concorrenza*" idonei a prevenire anche violazioni delle norme esaminate nella presente Parte Speciale.

In relazione alla fase di progettazione e produzione della campagna pubblicitaria e del progetto creativo con riferimento ai contenuti della creatività (CINE TV, Stampa, Digital) e del marketing e comunicazione di agenzia sono inoltre individuate regole operative volte:

- verificare, a mezzo della Direzione Account, ovvero mediante consultazione di un consulente esterno specializzato, la compliance dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di opere dell'ingegno con le norme di legge applicabili al caso di specie;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con i terzi fornitori (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, società di produzione, società di grafica e società di gestione o organizzazione di eventi) clausole di garanzia e manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti da pretese di terzi a fronte della violazione, da parte di detti terzi, di norme di diritto d'autore;
- accertare, attraverso la Direzione Account e adeguata gestione contrattuale, che i prodotti e le opere dell'ingegno realizzate dalla Società siano venduti, commercializzati e, più in generale, utilizzati nel rispetto non soltanto delle norme di diritto d'autore, ma anche degli specifici

accordi intervenuti e/o contratti stipulati con i rispettivi aventi diritto sulle opere e/o sui supporti;

- definire percorsi formativi e informativi finalizzati a diffondere i protocolli e le procedure relative e le linee guida adottate al fine di prevenire i reati in questione e, in generale, di favorire la sensibilizzazione dei Dipendenti sulla necessità di un'adeguata tutela del diritto d'autore;
- catalogare e tenere traccia delle opere protette dal diritto d'autore acquisite ai fini della operatività aziendale (es. Software) nonché ai fini della progettazione o produzione di servizi di comunicazione nonché della durata dei relativi diritti acquisiti.

La società in attuazione e a rafforzamento dei principi e protocolli di cui alla presente Parte Speciale ha adottato *Protocollo per la Progettazione e Produzione della Campagna Pubblicitaria o del progetto di comunicazione*.

XIV- Reati contro l'amministrazione della giustizia

25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Codice Penale

377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o

di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

XIV.1. - Esame delle fattispecie rilevanti e aree sensibili

Il reato di cui all'art. 377-bis c.p. è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge n. 63 del 2001 sul giusto processo.

In tale reato, soggetto attivo può essere chiunque, mentre destinatario della condotta può essere soltanto chi ha facoltà di non rispondere in un processo penale, ossia l'indagato o l'imputato, nell'unico processo o in un processo connesso.

Il reato in questione può assumere rilevanza all'interno della Società nell'ipotesi in cui possa verificarsi un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società (amministratore, sindaco, dirigente, dipendente e altro soggetto della Società), imputato nel medesimo procedimento penale o in un procedimento connesso e questi ponga in essere la condotta descritta nel reato, finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale.

In questa prospettiva non sono individuabili attività specificamente a rischio sorgendo il rischio in tutti i casi di avvio di procedimento penale a carico di un soggetto della Società.

XIV.2. - Principi di attuazione del Modello

Il rispetto dei principi generali che uniformano il Modello nonché dei principi descritti ed adottati dal Codice Etico della Società si ritengono elementi allo stato sufficienti per limitare il rischio.

Allo scopo di precisare la condotta dei Destinatari del Modello la Società fa espresso divieto nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria di porre in essere atti di violenza, minaccia o altre forme analoghe di coartazione e intimidazione ovvero dare o promettere elargizioni in denaro o altre forme di utilità affinché una persona:

- non presti una fattiva collaborazione con l'autorità giudiziaria;
- non renda dichiarazioni trasparenti e veritiere o comunque non esprima liberamente la propria rappresentazione dei fatti.

Attraverso il Sistema delle Deleghe sono formalmente attribuiti i poteri e le responsabilità ai soggetti che devono gestire i contenziosi giudiziari o stragiudiziali, sia in termini di individuazione della rappresentanza della Società, sia in termini di valutazione e collaborazione con i consulenti legali esterni.

Sono redatti report periodici interni e relativi alla situazione del contenzioso pendente.

Per i principi di attuazione del Modello e per l'individuazione dei protocolli di prevenzione si ritiene applicabile anche quanto esposto nella Parte Speciale - I Reati contro la Pubblica amministrazione - relativa all'art. 25 del Decreto.